

TORNATA DEL 21 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Lettura di un disegno di legge del deputato Frizzi per il passaggio di un comune dalla provincia di Brescia a quella di Cremona. = Lettura fatta dal deputato Massari della risposta all'indirizzo della Camera dei deputati della Romania, e approvazione. = Discussione sulla domanda della facoltà di procedere contro cinque deputati — È concessa riguardo ai deputati Casarini, Strada, Martire e Valussi — Il deputato Guala propone l'ordine del giorno riguardo al deputato Massarucci, invece del consenso sostenuto dai deputati Villa-Pernice, relatore, Rattazzi e Michelini — Osservazioni del deputato Guerrieri-Gonzaga, e repliche del deputato Guala, il quale poscia ritira la proposta — La facoltà è concessa. = Approvazione a squittinio segreto di tre schemi di legge stati prima discussi. = Presentazione di un progetto di legge per disposizioni circa la riforma degli uffiziali e assimilati. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per l'abrogazione della legge 4 maggio 1865, relativa all'anzianità del grado di sottotenente. = Discussione dello schema di legge per l'approvazione dei conti amministrativi del regno fino al 1868 — Considerazioni critiche, e proposta del deputato Sineo — Discorso del deputato Cancellieri, e sue censure all'amministrazione ed alla relazione della Giunta — Riserva del deputato Michelini — Discorso del relatore Morpurgo in difesa dell'operato della Giunta. = Annunzi d'interpellanze dei deputati Crispi, Tocci e Fano. = Si fissa per domani il Comitato, invece della seduta pubblica.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente.

BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,555. 212 elettori politici e proprietari residenti in Alessandria, 307 in Torino, 122 nei comuni di Casellette, Rivalta e Pianezza; la Giunta municipale di Lanzo Torinese e 95 elettori dei comuni di Mathi, Busano e Barbania, 17 di Monteu, e 153 di Bra, circondario di Alba, associandosi ai voti emessi dai comizi agrari, protestano contro la proposta di aumento di un nuovo decimo sulle imposte dirette e fanno istanza perchè venga dalla Camera respinta.

13,556. La Giunta municipale di Carmagnola, provincia di Torino, domanda che venga mantenuta al comune la conservazione del catasto delle proprietà fondiari, rurali ed urbane.

ATTI DIVERSI.

NEGROTTA. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NEGROTTA. Nella seduta di mercoledì 19, allorquando si è ordinata la chiama per la votazione delle leggi sulla istituzione di Casse di risparmio postali; mag-

giori spese sul bilancio 1871 del Ministero dell'interno nei fondi necessari alla Commissione dei sussidi in Roma, e modificazione di alcuni articoli del Codice penale, io risposi all'appello nominale e misi il mio voto nell'urna. Malgrado ciò, avvisato da un onorevole collega ed amico mio, ebbi a constatare sulla gazzetta uffiziale che io figurava nel novero dei deputati assenti.

Quindi io prego la Presidenza a voler rettificare l'errore di fatto in cui è incorsa, ritenendomi tra i mancanti a quella seduta, mentre invece era presente, e presi parte alla votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Negrotto, poichè ella assicura di aver risposto all'appello, la Presidenza avrà cura di correggere l'errore materiale in cui si incorse. Metto ora ai voti il processo verbale dell'ultima seduta.

(È approvato.)

RATTAZZI. Con due petizioni segnate col numero 13,555, alcuni elettori politici e proprietari residenti in Alessandria ricorrono al Parlamento, perchè non venga approvata la proposta dell'onorevole ministro delle finanze per un aumento del decimo su tutte le contribuzioni dirette e specialmente sopra l'imposta fondiaria.

Siccome si tratta di petizioni che si riferiscono ad un progetto di legge già sottoposto all'esame di una

Commissione, io pregherei il signor presidente a volerle trasmettere alla Commissione incaricata del progetto medesimo.

MICHELINI. Io faccio un'analogha domanda riguardo ad una petizione proveniente dalla città di Fossano, che ho l'onore di rappresentare. Non la faceva, perchè credeva che non fosse necessario, essendo nelle consuetudini del Parlamento che ogni petizione, la quale riguarda un progetto di legge che cade in discussione, venga mandata alla Giunta che è incaricata di riferire su di esso, acciò riferisca anche sulla petizione stessa.

Ma giacchè l'onorevole deputato di Alessandria ha fatto quella proposta che la Camera ha approvato, ne faccio pure io una simile, e domando che la petizione del comune di Fossano sia trasmessa alla Giunta dei provvedimenti finanziari.

PRESIDENTE. Le petizioni cui ha accennato l'onorevole Rattazzi, come quella accennata dall'onorevole Michelini, ed altre simili dei comuni di Bra, di Busano, ed altre, tutte comprese sotto il numero 13,555, saranno dichiarate di urgenza, e trasmesse d'ufficio alla Commissione che deve riferire sui provvedimenti finanziari.

L'onorevole Paternostro Francesco scrive chiedendo, per ragioni di salute, un congedo di 20 giorni.

L'onorevole Vicini chiede, per urgenti affari di famiglia, un congedo di sei giorni; l'onorevole Carmi di otto; l'onorevole Doglioni di quindici.

L'onorevole Righi, per affari di ufficio, chiede un congedo di otto giorni.

(Codesti congedi sono accordati.)

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il Comitato privato ha ammesso alla lettura un progetto di legge presentato dall'onorevole Frizzi. È così concepito:

« Art. 1. Il comune di Volongo passa il 1° agosto 1871 dalla provincia di Brescia a quella di Cremona.

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con speciali decreti alle disposizioni transitorie che potessero occorrere per l'esecuzione della presente legge. »

Onorevole Frizzi, quando avrebbe intenzione di svolgere la sua proposta?

FRIZZI. Sono agli ordini della Camera; sono disposto a svolgerla anche oggi.

PRESIDENTE. Appena giunga il signor ministro dell'interno si determinerà il giorno in cui debba avere luogo lo sviluppo del suo progetto di legge.

LETTURA E APPROVAZIONE DELLA RISPOSTA AD UN INDIRIZZO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA RUMENIA.

PRESIDENTE. La Camera avendo dato incarico all'ufficio di Presidenza di formulare la risposta all'indirizzo

della Camera dei deputati della Rumenia, prego l'onorevole Massari di darne lettura.

MASSARI, relatore. (Legge)

« Onorevolissimo signor presidente della Camera dei deputati di Romania.

« La Camera dei deputati del regno d'Italia ha accolto con viva soddisfazione l'indirizzo che Ella si è compiaciuto inviare a nome del Parlamento rumeno.

« La Camera ha ravvisato in quell'indirizzo non solo la manifestazione cortese di sensi amichevoli verso l'Italia, ma anche l'affermazione solenne di quel sentimento di solidarietà che reciprocamente stringe le nazioni libere e civili a comune guarentigia, a tutela comune dei diritti e della indipendenza di ciascheduna di esse.

« A questo sentimento obbediva l'Italia, allorchè rappresentata dal conte di Cavour, propugnava nei Consigli dell'Europa la causa della nazionalità rumena.

« A questo sentimento si è ispirato il Parlamento rumeno, allorchè ebbe l'affettuoso pensiero di congratularsi con noi al momento in cui la causa della nazionalità italiana riportava il trionfo supremo.

« La Camera ha la ferma fiducia che questo trionfo sarà grande beneficio alla libertà ed alla civiltà. Ripuperando la sua Roma, l'Italia ha fatto cessare una confusione di potestà ripugnante allo spirito dei tempi (*Bravo!*), danno ed offesa alla civiltà, ed ha assicurato in tal guisa a vantaggio universale i sacri diritti e le prerogative inalienabili della coscienza umana. (*Bravo! Bene!*)

« La testimonianza di simpatia del Parlamento rumeno riesce adunque singolarmente gradita alla Camera dei deputati del regno d'Italia. Non è sterile plauso, sarà incoraggiamento efficace. I rappresentanti della nazione italiana non la dimenticheranno, e la ricambiano facendo augurii sinceri per la prosperità della nazione rumena. »

(*Voci generali di viva approvazione.*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo messaggio.

(È approvato.)

DISCUSSIONE INTORNO ALLA DOMANDA DI FACOLTÀ DI PROCEDERE CONTRO CINQUE DEPUTATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulle domande di autorizzazione a procedere giudizialmente contro i deputati Casarini, Strada, Martire, Valussi e Massarucci. (V. *Stampati* 66. 67. 68. 69. 72)

Do lettura delle conclusioni della Giunta relativamente al deputato Casarini:

« La domanda d'autorizzazione a procedere contro il deputato Casarini, non è che la ripetizione d'altra comunicata alla Camera nella tornata dell'11 maggio 1870, sulla quale fu anche presentata nel 29 giugno

1870 la relazione dalla Giunta incaricata di riferire. Non essendo intervenuta alcuna novità, la Giunta attuale riproduce la relazione della prima Giunta, concludendo colla identica proposta, che la Camera voglia accordare la chiesta autorizzazione. »

Chi è d'avviso di accordare l'autorizzazione a procedere contro il deputato Casarini è pregato di alzarsi.

(È accordata.)

Leggo ora le conclusioni della Commissione riguardo alla domanda d'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Strada :

« Riservando completamente all'autorità giudiziaria l'apprezzamento del fatto, per le sue conseguenze giuridiche, pare alla Giunta che dalla esposizione del fatto stesso, e dalle informative preliminari, allegate alla domanda, non siavi motivo nel caso presente per rifiutare l'autorizzazione a procedere. »

Chi è d'avviso che si debba concedere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Strada, è pregato d'alzarsi.

(È accordata.)

Seguono le conclusioni della Commissione sulla domanda d'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Martire. Sono le seguenti :

« Dal fatto e dalle preliminari investigazioni ed informative unite agli atti, la Giunta referente non ha ravvisate circostanze che valgano per denegare la chiesta autorizzazione. »

(È accordata.)

Vengono successivamente le conclusioni della Commissione sulla domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Valussi :

« Trattandosi di una querela sporta da un privato, alla quale non si associò il pubblico Ministero, viene ad essere rimosso ogni dubbio sulla presenza di motivi che potessero consigliare il diniego dell'autorizzazione a procedere. »

(È accordata.)

Da ultimo le conclusioni della Commissione sulla domanda a procedere contro l'onorevole Massarucci sono del tenore seguente :

« Ammessa al caso l'applicabilità dell'articolo 45 dello Statuto, non vi ha altra ragione speciale d'ordine politico che induca a negare la chiesta autorizzazione. »

GUALA. L'articolo 43 dello Statuto perfettamente conforme all'articolo 44 della Carta francese del 1830 stabilisce che non si possa procedere contro un deputato in materia *criminale* senza l'assenso della Camera. Il Parlamento francese e la Camera prima piemontese e poi italiana, hanno interpretato l'articolo 45 dello Statuto in modo da estenderne la disposizione anche alla materia *correzionale*. Non ho presente il Codice penale che vigeva nel 1830 in Francia; ho però sott'occhio il Codice sardo che vigeva nel 1848 in Piemonte.

Questo Codice fa la distinzione fra la materia *criminale*, *correzionale* e *contravvenzionale*, che l'attuale Codice italiano ha ripetuto; perciò non vi è dubbio alcuno che, per quanto riguarda reati di natura *correzionale*, la giurisprudenza delle Camere precedenti ci ha legati quasi a rispettare l'incolumità del deputato anche quando incorra in una trasgressione semplicemente *correzionale*. Ma, qui, o signori, si tratta di una semplice *contravvenzione*, di quei reati, cioè, nei quali può incorrere il cittadino il più pacifico e il più onesto.

Non mi pare perciò che si richieda il nostro consenso, tanto più perchè, per rispettare questa *guarentigia* verso un deputato, i procuratori generali e i procuratori del Re sono obbligati a creare un chiasso intorno a questo fatto ed a portare il nome del deputato contro il quale si chiede di procedere in bocca di tutti in Italia e, sto per dire, di tutti coloro che si occupano di cose parlamentari e degli uomini che compongono il Parlamento. Perciò la *guarentigia* si risolve quasi in un titolo di infamia, se infamia è l'avere il nostro nome pubblicato per cose di tanto minore momento. Io credo perciò che sia più conveniente per la Camera di affermare questo principio una volta per sempre, o di dichiarare implicitamente, passando all'ordine del giorno puro e semplice...

VILLA-PERNICE, relatore. Domando la parola.

GUALA... che in fatto di *contravvenzioni* non si richieda il permesso della Camera per procedere contro il deputato. Propongo perciò sopra questa domanda l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Ossia la reiezione.

L'onorevole Villa-Pernice ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE, relatore. L'onorevole Guala ha esposto alla Camera un dubbio, il quale è sorto anche in seno alla Commissione, se, cioè, trattandosi di una domanda di autorizzazione che si riferisce ad un reato che è una semplice *contravvenzione* di finanza e non un reato contemplato dal Codice penale, e che esce perciò da quella linea di reati che, per la costante interpretazione data all'articolo 45 dello Statuto implica la necessità dell'autorizzazione a procedere, venga di accordare l'autorizzazione a procedere. Appoggiandosi a queste considerazioni, l'onorevole Guala propone l'ordine del giorno puro e semplice; in altri termini dichiarerebbe che non occorre l'autorizzazione a procedere nei casi di *contravvenzione* ad una legge finanziaria. La Commissione, come ho osservato, ha pur essa agitato questo dubbio nel suo seno; ma però ha creduto di proporre alla Camera che l'autorizzazione a procedere venisse accordata per una ragione non solo di pura convenienza, ma che si estende anche alla massima che riguarda la tutela della prerogativa parlamentare.

Il procuratore del Re ha stimato opportuno di fare la domanda d'autorizzazione; il ministro di grazia e giustizia ha trasmessa alla Camera questa domanda;

vede dunque l'onorevole Guala che alla Commissione il dubbio poteva essere permesso, perchè l'autorità giudiziaria non ha creduto di potere procedere contro l'imputato, senza usare, se vogliamo, questo riguardo alla Camera; riguardo il quale però implica anche un dubbio legale sulla estensività della prerogativa parlamentare. È certo che in questa materia della prerogativa parlamentare conviene procedere con molta prudenza; stabilire una massima ora, la quale può avere in futuro applicazione in casi simili, parve alla Commissione non fosse conveniente. D'altronde faccio osservare all'onorevole Guala che, se realmente siamo in materia contravvenzionale, se qui si tratta di una pena pecuniaria inflitta dalle leggi amministrative, il procedimento però veste il carattere penale; in quanto che, per la natura stessa della contravvenzione e per la sua importanza, deve agitarsi il processo davanti al tribunale, e colle forme e coi modi del procedimento penale. Se non può qualificarsi per materia strettamente penale il reato, per se stesso, dovendosi però seguire le norme della procedura penale, il dubbio sorto anche nel seno della Commissione ha serio fondamento.

Del resto, la Commissione non si oppone recisamente alla proposta dell'onorevole Guala: essa insiste nelle sue conclusioni, esponendo il dubbio insorto e lasciando alla saviezza della Camera di riconoscere se nel caso attuale sia necessario o convenga accordare l'autorizzazione, ovvero se debbasi ritenere che non sia il caso di accordarla.

Mi occorre poi dire che per obbligo di relatore mi sono fatto carico di esaminare negli atti della Camera se vi era già un precedente di questo genere, ma precedenti non ne ho trovati, la questione è nuova; ragione di più perchè la Camera, con quella ponderazione che sempre mette nelle sue decisioni, discuta e decida questo caso che per la prima volta le si presenta e che verrebbe perciò a porre il fondamento della giurisprudenza speciale in avvenire.

RATTAZZI. La questione attualmente sollevata dall'onorevole Guala, a mio avviso, non può più muoversi, perchè fu già implicitamente risolta dalla Camera testè, ossia quando ha concesso l'autorizzazione di procedere per altri reati che erano indicati a sua volta dalla Commissione.

È vero che ora non si tratta di un caso perfettamente identico a quelli sui quali la Camera ha già pronunciato il suo giudizio; poichè ora è questione di una semplice contravvenzione, mentre negli altri casi si trattava di materia correzionale. Ma è evidente che, se fosse ammissibile l'interpretazione che si vorrebbe applicare all'articolo 45 dello Statuto, vale a dire che questo articolo contempra semplicemente i crimini, e debba intendersi ristretto all'azione (*Alcuni deputati domandano la parola*) diretta a punirli, in tal caso non sarebbe necessaria nemmeno quando si tratta di pro-

cedere in materia di delitti, ossia in materia correzionale; è evidente che non si potrebbe fare distinzione alcuna tra l'uno e l'altro procedimento. Risolta quindi nel senso della necessità di ottenere l'autorizzazione per uno di questi procedimenti, deve anche ritenersi nello stesso senso definita per l'altro.

Del resto, tale e non altra può essere la vera interpretazione dell'articolo 45; e sarebbe menomare le prerogative della Camera l'introdurre una più limitata e ristretta.

La parola *criminale* ha un senso circoscritto ai crimini allora soltanto quando viene opposta alla parola correzionale e contravvenzionale, il che non ha luogo certamente nel presente caso.

È vero, che in esso articolo si parla di azione criminale: ma la parola *criminale* adoperata in modo assoluto e senza un contrapposto speciale abbraccia tutto ciò che non si riferisce al civile, e così comprende, tutti i reati, siano crimini, siano delitti, siano contravvenzioni.

Ciò è tanto più vero, quando si parla di *azione criminale*, la quale manifestamente si contrappone, come nell'articolo 45 dello Statuto, all'azione civile.

Messa poi anche in disparte la questione letterale, e sia che si ricorra ai precedenti della Camera, sia che si esamini lo scopo pel quale è concessa quella garanzia ai deputati, è innegabile che, anche per procedere in materia contravvenzionale, siffatta garanzia non può essere negata.

Quanto ai precedenti, se male non m'appongo, la Camera non ha mai esitato a riconoscere che sia per fatti contravvenzionali come per fatti correzionali fosse necessaria la sua autorizzazione per procedere contro qualche deputato, e quindi a negarla, ed a concederla a seconda dei casi. (*Parecchi deputati si avvicinano all'oratore per udirlo*)

PRESIDENTE. Onorevoli deputati, prendano i loro posti.

RATTAZZI. Riguardo poi allo scopo della garanzia, ognuno comprende come, anche per difendersi da una semplice azione di materia contravvenzionale il deputato debba comparire dinanzi al giudice, difendersi, ed essere distolto dall'ufficio che il voto degli elettori gli ha conferito.

Ora, fu appunto per impedire che il deputato si trovasse in questa condizione, senza una legittima causa, e senza che sia a temersi l'influenza governativa, che quella garanzia fu introdotta dallo Statuto. Con quale criterio adunque vorrebbe ammettersi quella distinzione? E ritenete, signori, che, anche trattandosi di un procedimento per una semplice contravvenzione, molte e gravi potrebbero essere le conseguenze. Sta bene che nel caso attuale si tratti di una piccola multa od ammenda. Ma non vi sono forse dei casi in cui la multa o l'ammenda per una contravvenzione potrebbe ascendere a somma vistosissima?

Ora, vorrete voi lasciare che in questi casi si proceda contro un deputato, senza che prima la Camera abbia dato il suo assenso? Così si dovrebbe pensare, ammettendo l'interpretazione proposta dall'onorevole Guala. Ma, appunto perchè sarebbe una simile conseguenza contraria allo spirito dello Statuto, è appunto per ciò che, a mio giudizio, l'articolo 45 dello Statuto non può ammettere altra interpretazione tranne quella che ho accennato, vale a dire che non ci passa, a senso di esso, alcuna distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni.

Mi si permetta di aggiungere che molto mi duole, e lo dico francamente, che si tenga in sì poco conto questa prerogativa della Camera, e che quando si tratta di autorizzare un procedimento contro qualcuno dei nostri colleghi, l'autorizzazione venga impartita colla più grande facilità, e senza esaminare, meno ancora discutere la questione.

I Parlamenti che sanno tutelare e mettere in salvo i proprii diritti, che in sostanza sono i diritti e le garanzie degli elettori, sono gelosissimi, e non concedono giammai la facoltà di procedere senz'altro che abbia preceduto un severo esame onde vedere se realmente sia il caso o no di così ordinare.

Laddove procedesse altrimenti, tanto varrebbe cancellare l'articolo 45 dello Statuto, e lasciare che il fisco proceda quando lo creda opportuno.

Se questa garanzia fu nell'interesse della rappresentanza nazionale impartita, evidentemente deve essere seria ed efficace, e non può essere nè seria nè efficace se si ammettesse come principio e norma incontrovertibile che, tuttavolta che questi casi si presentano, la Camera non abbia altro compito tranne quello di accogliere la domanda di procedimento che dal fisco le viene rivolta.

No, o signori, ciò non può essere, ed a me sembra evidente, per cagione d'esempio, che se la Camera può convincersi che certi procedimenti furono promossi contro qualche deputato od unicamente per recargli una illegittima molestia, oppure per qualche speciale rancore che sia la conseguenza di una lotta elettorale, a me sembra, dico, che in questi casi l'autorizzazione dovrebbe negarsi ed impedire così che quel poco lodevole intento contro la rappresentanza nazionale venga raggiunto. Ho fatto questa semplice osservazione perchè mi dorrebbe che la Camera troppo leggermente entrasse in una via che potrebbe essere pericolosa. Ma ritornando ora alla questione sollevata dall'onorevole Guala, io ripeto che senza distinzione alcuna tra materia criminale e materia correzionale e contravvenzionale l'autorizzazione della Camera, perchè si possa procedere, è assolutamente indispensabile, e che perciò quand'anche ora si tratti di una semplice contravvenzione, essa debba deliberare se sia il caso o no di permettere il procedimento contro l'onorevole Massarucci.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

MICHELINI. Siccome io intendo di parlare nello stesso senso dell'onorevole Rattazzi, ed ho ragione di credere che il mio onorevole amico Guerrieri-Gonzaga parli in senso contrario, così mi riserverei di parlare dopo.

GUERRIERI-GONZAGA. L'onorevole Michelini ha perfettamente interpretata la mia intenzione.

L'onorevole Rattazzi ha cominciato il discorso dicendo che la Camera aveva giudicata la questione attuale coll'autorizzazione concessa per gli altri deputati di cui ci siamo occupati poc'anzi.

Ora, io credo che il deputato Rattazzi, nel fare la distinzione tra materia penale e materia correzionale, ha dimenticato una terza che si riferisce alla materia contravvenzionale. (*Interruzioni negative*)

RATTAZZI. Ho parlato precisamente delle contravvenzioni, ed ho detto, che rispetto ad esse la questione era stata implicitamente risolta nel senso da me sostenuto, quando si riconobbe la necessità dell'autorizzazione della Camera nella materia correzionale.

GUERRIERI-GONZAGA. Io intendo parlare delle contravvenzioni non contemplate dal Codice penale, e citerò anche l'articolo 37 dello Statuto, il quale riguarda le guarentigie dei senatori, e domanderò all'onorevole Rattazzi se, stando alle parole dell'articolo 37, le quali stabiliscono la competenza del Senato per giudicare i reati imputabili ai suoi membri, estenderebbe il significato della parola *reati* anche alle contravvenzioni di finanza, e se egli vorrebbe fare giudice il Senato di una contravvenzione di finanza.

Naturalmente se accetta questa conseguenza bisognerà abbondare nel mio senso; ma io non credo che si possa accettare, e credo assurdo che il Senato debba giudicare di una contravvenzione di finanza solamente per il fatto che è imputata ad uno dei suoi membri.

Io credo che le materie criminali e correzionali abbiano dei confini così prossimi l'una all'altra che è difficile il non confonderle insieme, mentre la materia contravvenzionale è affatto distinta specialmente nel caso di una contravvenzione di finanza.

Io credo di sapere che nel nuovo Codice penale che si sta elaborando è appunto sancita questa massima fondamentale della distinzione tra la materia contravvenzionale e la materia propriamente penale che contiene anche il correzionale, e questa materia è affatto separata dal Codice.

Questo io credo che il deputato Rattazzi forse lo conoscerà; è nel progetto del nuovo Codice che è stabilito che la materia contravvenzionale sia affatto separata ed esclusa dalle disposizioni del Codice stesso.

MICHELINI. Io mi oppongo quanto so e posso all'ordine del giorno presentato dall'onorevole Guala, il quale tenderebbe a menomare le prerogative della Camera, di cui essa deve essere gelosissima.

Nel caso di cui ora si tratta ed in molti altri poco

imperta che si conceda o si nieghi il diritto di procedere contro un nostro collega, ed io sono disposto a concederlo.

Ma possono accadere altri casi di maggiore importanza in cui la Camera debba valersi, per tutelare la propria indipendenza, del diritto che le dà l'articolo 45 dello Statuto, quando cioè è da temere che possa essere privata di colleghi che giovino alla pubblica cosa. Così la intendono gl'Inglese.

Ora la Camera non deve approvare un ordine del giorno, il quale avrebbe la significazione, che in certi casi la Camera rinuncia ad un suo essenzialissimo diritto. Non lo deve, tanto più che secondo il Codice penale, che è ora in vigore, col vocabolo generale di reati sono designate tutte le infrazioni alle leggi. Non dobbiamo tener conto di una legislazione che può essere o non essere dal Parlamento sancita, ma che frattanto non lo è ancora.

Se l'onorevole Guala crede che l'autorità giudiziaria abbia diritto di procedere, voti a favore della domanda che ci si fa, ma non cerchi di decidere una questione generale all'occasione di una questione affatto speciale.

PRESIDENTE. L'onorevole Guala ha facoltà di parlare.

GUALA. Mi permettano una sola parola spiegativa del mio concetto. Io pure sono tenero delle prerogative parlamentari che coprono me come gli altri, ma questa non è più una prerogativa; quando mi esponete per un nonnulla, per una contravvenzione doganale, per una contravvenzione di dazio-consumo a questo chiasso intorno al mio nome, mi pare che non mi coprite con una garanzia, ma che mi esponete ad una pena maggiore di quella a cui va incontro qualunque altro cittadino che incorra nella medesima contravvenzione. Ma vi è di più; l'onorevole Guerrieri-Gonzaga, rispondendo all'onorevole Rattazzi, citava appunto la distinzione che esiste nelle disposizioni in materia penale fra le contravvenzioni ed i reati criminali. Nel progetto del nuovo Codice sono perfino distinte in due capi. (*Interruzioni a sinistra*)

ERCOLE. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

GUALA. Del resto, io intendeva solo dichiarare che non è per menomare le prerogative parlamentari, ma anzi per tutelarle, che ho fatto quella proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Dunque ella insiste nel suo ordine del giorno?

GUALA. Sì, signore.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno dell'onorevole Guala.

Voci. Lo ritira!

RATTAZZI. Io aveva domandato la parola; vorrei fare un'osservazione.

ERCOLE. L'ho domandata anch'io.

PRESIDENTE. Se la discussione deve continuare, la parola spetta all'onorevole Asproni; ma è domandata la chiusura.

ASPRONI. Cedo la parola all'onorevole Rattazzi.

PRESIDENTE. L'onorevole Rattazzi ha facoltà di parlare.

RATTAZZI. Io non posso rispondere all'onorevole Guala perchè non mi fu possibile, per i rumori che si facevano, d'intendere le osservazioni che furono da lui svolte.

Dirò poche parole in risposta all'onorevole Guerrieri-Gonzaga. Egli ha citato l'articolo 37 dello Statuto, ed io lo ringrazio perchè, se vi avessi prima rivolta la mia attenzione, non avrei mancato di valermene come di un argomento validissimo per sostenere la tesi che propugno. E per verità in esso si stabilisce che il Senato è solo competente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri. Evidentemente questo articolo, come saggiamente osservava l'onorevole Guerrieri-Gonzaga, sta in relazione coll'articolo 45 che introduce la garanzia pei deputati, quando vuolsi procedere contro di essi con azione penale.

Ora io domando all'onorevole Guerrieri-Gonzaga che cosa si comprende sotto il nome di reati. Non ha che ad aprire il Codice penale. In esso si dichiara esplicitamente che la parola *reato* comprende non solo i crimini, ma eziandio i delitti e le contravvenzioni. Dunque delle contravvenzioni, quanto ai senatori, è competente esclusivamente a giudicare il Senato. Ciò posto, per combattere l'opinione dell'onorevole Guerrieri-Gonzaga, non ho che a ritorcere contro di lui lo stesso suo argomento.

Infatti, se, come egli dice, è vero, ed io pure ritengo verissimo, che i due articoli debbano intendersi nello stesso senso, e spiegarsi a vicenda, siccome non può ragionevolmente negarsi che il solo giudice delle contravvenzioni imputate ad un senatore è il Senato, così deve egli pure ritenere necessariamente che solo coll'assenso della Camera si possa procedere contro i deputati anche quando si tratta di semplici contravvenzioni. Mi pare che questo sia evidente, anche secondo il ragionamento dell'onorevole Guerrieri-Gonzaga.

L'onorevole Guerrieri diceva che nel nuovo Codice, il quale si sta elaborando, e che dovrà essere discusso ed approvato dal Parlamento, le disposizioni in questa parte saranno variate. Ebbene, quando verrà il nuovo Codice, quando le disposizioni saranno diverse, allora vedremo in qual modo si dovrà giudicare; ma siccome ora giudichiamo con questo Codice attuale, evidentemente non si può deliberare in un senso diverso da quello che io propugno.

Prego pertanto la Camera di respingere l'ordine del giorno dell'onorevole Guala, come quello che avrebbe per iscopo di menomare le prerogative della rappresentanza nazionale, prerogative che dobbiamo mantenere illese in tutta la loro integrità.

PRESIDENTE. Onorevole Guala, lo ritira o lo mantiene il suo ordine del giorno?

GUALA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Broglio.

ERCOLE. Se non si chiude la discussione, credo che la parola spetti a me.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, ella parla nel senso dell'onorevole Rattazzi; e siccome sin qui la Camera ha voluto che gli oratori si alternino, do la parola all'onorevole Broglio.

BROGLIO. Io ho chiesto la parola per pregare l'onorevole Guala di ritirare il suo ordine del giorno, non perchè io sia d'accordo colle opinioni che vennero espresse dall'onorevole Michellini...

ARRIVABENE. Le ha sostenute nel suo libro.

BROGLIO. Ho sostenuto tutto il rovescio. (*ilarità*)

Nessuno è più geloso di me delle prerogative parlamentari: credo che la Camera farebbe un atto di suicidio tutte le volte che menomasse queste sue prerogative nelle cose più importanti, e che concorrono a mantenerle rispetto ed autorità: ma bisogna distinguere, e non bisogna credere che tutti i privilegi, che sono stati inventati in altri tempi e per altre circostanze, convenga mantenerli ed estenderli in tempi diversi e in circostanze diverse.

È una questione grave, nella quale avrei bisogno di entrare con una certa ampiezza, ma me ne astengo.

La sola ragione per cui ho chiesto la parola, è per pregare l'onorevole Guala di non pregiudicare appunto con un ordine del giorno una questione così grave a cui la Camera evidentemente non è preparata.

Io spero che l'onorevole Guala accoglierà la mia domanda, e lascerà così impregiudicata la questione.

GUALA. In questo senso io ritiro il mio ordine del giorno, riservandomi di ripresentarlo motivato da alcune considerazioni.

PRESIDENTE. Dunque, non essendovi altre proposte, metterò ai voti le conclusioni della Commissione che sono per accordare l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Massarucci.

(La Camera approva.)

Ora si addiverrà alla votazione per scrutinio segreto sui tre progetti di legge che nelle antecedenti tornate furono già approvati per alzata e seduta.

(*Si procede all'appello nominale.*)

Risultamento della votazione sui seguenti progetti di legge:

Stanziamiento per la Commissione dei sussidi di Roma:

Presenti e votanti	223
Maggioranza	112
Voti favorevoli	153
Voti contrari	70

(La Camera approva.)

Modificazioni ad alcuni articoli del Codice penale:

Presenti e votanti	219
Maggioranza	110
Voti favorevoli	178
Voti contrari	41

(La Camera approva.)

Istituzione di Casse di risparmio postali:

Presenti e votanti	220
Maggioranza	111
Voti favorevoli	117
Voti contrari	103

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE D'UN PROGETTO DI LEGGE E DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la guerra ha facoltà di parlare onde presentare un disegno di legge.

RICOTTI, ministro per la guerra. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge già votato dall'altro ramo del Parlamento, sulle disposizioni relative alla riforma degli ufficiali ed assimilati militari. (*V. Stampato n° 98*)

In pari tempo faccio istanza perchè sia dichiarato d'urgenza, stante la necessità di provvedere all'argomento prima che la Camera sospenda le sue sedute.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e distribuito, e, se non vi sono opposizioni, s'intenderà dichiarato d'urgenza.

Invito pure l'onorevole Plutino Antonino a volere recarsi alla tribuna onde presentare una relazione.

PLUTINO ANTONINO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge per l'abrogazione della legge 4 maggio 1865 relativa all'anzianità del grado di sottotenente ed alla pensione del terzo anno di corso degli allievi della regia Accademia militare. (*V. Stampato n° 79-A*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEI RESOCONTI AMMINISTRATIVI DEL REGNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei progetti di legge relativi ai conti amministrativi dal 1859 al 1868, che si riferiscono ad alcune provincie od a tutto il regno. (*V. Stampato n° 19-E*)

La Camera deve ritenere che i conti amministrativi dei diversi esercizi sono contraddistinti da una lettera dell'alfabeto a cominciare dalla lettera *A*. Colla lettera

A è contrassegnato il conto amministrativo dell'anno 1859, per le provincie della Lombardia; colla lettera *B* il conto dell'anno 1860, per le stesse provincie; colla lettera *C* il conto per le provincie marchigiane durante il periodo decorso dalla cessazione del Governo pontificio (settembre 1860) a tutto dicembre stesso anno; colla lettera *D* il conto del 1860, per l'Emilia; colla lettera *E* il conto dell'anno 1861 per le antiche provincie del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria; colla lettera *F* il conto dell'anno 1861 per le provincie della Toscana; colla lettera *G*, il conto degli anni 1862 a tutto il 1867 per l'intero regno, meno le provincie venete; colla lettera *H* il conto dell'anno 1866-1867, per le provincie venete, e di Mantova; finalmente, colla lettera *I* il conto dell'anno 1868 per tutto il regno.

Le relazioni sui conti segnati colle lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, non essendo ancora pronte, si comincerà la discussione dal conto distinto colla lettera *G*, cioè su quello che si riferisce a tutto il regno, dall'anno 1862 a tutto il 1867. Quindi verrà la lettera *I*.

Il primo iscritto sulla discussione generale è l'onorevole Sineo, il quale parla contro la proposta di legge.

SINEO. Per la prima volta, dopo che siede in quest'Aula, la Camera è chiamata ad esercitare una delle sue più preziose prerogative, ad adempiere ad uno dei più importanti doveri fra quelli che le sono imposti dallo Statuto.

Non dubito che ciascuno di voi, signori, senta tutta l'importanza della discussione che si è aperta.

La Commissione incaricata dell'esame del disegno di legge presentato dal Ministero, ha messo in chiaro quanto sia anormale la condizione in cui si trova attualmente il Parlamento: ha cercato tuttavia d'agevolare l'esercizio dell'ufficio che è affidato alla Camera, di ridurne il compito a minimi termini; ma, anche ridotto il compito a minimi termini, la Commissione riconosce che non abbiamo i dati sufficienti per profere un fondato giudizio.

La Commissione ha cercato quale sia in questa materia l'esempio che ci fu dato da altre nazioni.

Ad essa è parso che l'esame molto sommario, a volo d'uccello, di cui la Camera dovrebbe accontentarsi sia coerente a ciò che si pratica presso le nazioni che ci precedettero nell'esercizio del regime costituzionale.

Mi permetto di osservare che, nel presentare la questione sotto questo aspetto, la Commissione non ha bastantemente avvertito il diverso modo in cui sono ordinate le materie finanziarie presso le principali fra le nazioni alle quali essa fece allusione.

È vero che la Camera dei comuni d'Inghilterra ci ha dato l'esempio di evitare troppo minute discussioni in materia di conti; è vero che il Belgio ha seguito anch'esso questo esempio. Non parlo della Francia, o signori, perchè a quest'ora ciascuno può essere con-

vinto che il modo in cui fu praticato presso i nostri vicini il sistema parlamentare non ha bastato per acquistargli quel credito che sarebbe stato da desiderare.

Ma in Inghilterra, o signori, se la Camera dei comuni passa un poco rapidamente sull'esame dei conti, si è perchè esiste colà un sindacato continuo di uomini indipendenti dal Governo e sulle entrate e sulle spese, per cui si fa anticipatamente ciò che la Camera dei comuni è chiamata sommariamente ad approvare.

E nel Belgio, o signori, è continuo il sindacato della Camera dei rappresentanti per mezzo degli impiegati suoi; poichè la Corte dei conti del Belgio non è che una diramazione della Camera dei rappresentanti; i suoi componenti non sono che impiegati della Camera, sono nominati da essa; e gli uffiziali i più subalterni sono nominati dalla stessa Corte dei conti; ed allora naturalmente questi uomini non hanno verso il Governo nessun impegno che li metta in soggezione. L'Italia si trova in condizioni affatto diverse. In Italia la Corte dei conti è una emanazione del potere esecutivo; non ha niente a fare col Parlamento. Noi non abbiamo nessuna influenza sulla scelta dei suoi componenti. Essi sono impiegati come gli altri, i quali sono incaricati dal potere esecutivo di esaminare la contabilità dei singoli funzionari finanziari; e niente di più, e non presentano dunque (parlamentarmente parlando) nessuna garanzia. Ma dice la Commissione: vediamo dunque dove sono i limiti ai quali dobbiamo fermarci; ci debbono essere limiti al controllo e sindacato parlamentare.

Signori, è appunto ciò che io contrasto. Dove la legge non mette limiti, non è permesso di metterne. No, il sindacato non può aver limiti. Noi dobbiamo esaminare diligentemente, minutamente ciò che si è fatto del denaro dei contribuenti.

L'esame che noi facciamo; il voto di approvazione o di disapprovazione che dobbiamo dare, è una conseguenza necessaria del voto che abbiamo emesso sui bilanci. A che serve il determinare le entrate e le spese, se poi non possiamo vedere esattamente, schiettamente ciò che si è fatto del danaro che abbiamo assegnato e per le entrate e per le spese? Ma invero, o signori, tutte queste considerazioni, che sarebbero suscettibili di ben più largo sviluppo, mi sembrano superflue in questo momento a fronte di un altro ordine di considerazioni esposte nella relazione.

La Commissione ha rilevato che non solo la Camera non è in grado di fare un esame coscienzioso ed esatto delle entrate e delle spese dal 1862 fino al 1867; essa dimostra che neanche la Corte dei conti ha potuto adempiere a questo ufficio.

La Corte dei conti ha sentito il dovere che le era imposto di farsi dare tutti i documenti necessari per conoscere a fondo e la natura ed il modo delle entrate e delle spese; ed essa vi dichiara solennemente che neppure questi documenti non li ha potuti avere.

Dopo rilevata questa grave mancanza per parte del

potere esecutivo, conchiude la Giunta che ce ne possiamo consolare provvedendo a che, nell'avvenire, non occorran più così facilmente questi sconci eccezionali, e vi propone un ordine del giorno destinato ad introdurre maggiore regolarità nei rapporti tra il Ministero e la Corte dei conti, e tra la Corte dei conti e la Camera. Io concordo col voto della Commissione per l'avvenire, ma non vedo per qual motivo questo medesimo giudizio non debba applicarsi anche al passato; non vedo il perchè dobbiamo dare a tutti quelli che hanno avuto parte al maneggio del danaro della nazione una assoluzione plenaria senza limite alcuno.

Vero è che, per mettersi in coscienza, la Giunta fa una riserva e dice: limitiamoci a dare un'approvazione che non pregiudichi le ulteriori risultanze che si potranno avere; che non contenga una liberazione finale delle contabilità che gli agenti del Governo hanno potuto incontrare.

Mi pare, o signori, che questo disimpegno non sia nè dignitoso nè conforme allo Statuto; che sia il contrario precisamente di ciò che dobbiamo fare.

A che serve il dire: approviamo, riconosciamo questi conti senza pregiudizio degli ulteriori elementi? Perchè ciò? A che ci conduce quest'approvazione che non è un'approvazione? Quest'approvazione che non libera coloro a cui è concessa? Eppoi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vedere i conti, esaminarli, approvarli o disapprovarli. Il dire soltanto « lasciamo che l'avvenire porti degli schiarimenti maggiori » credo che non sia nella nostra facoltà e neanche consentaneo alla nostra dignità.

Non si tratta di bagattelle, o signori. La stessa Commissione ci ricorda che nel periodo che cade in esame, dal 1862 al 1867 « due ministri, nel breve intervallo di un anno, discordavano nei loro giudizi sulla determinazione del disavanzo accumulato per una somma di circa 160 milioni. » Una differenza di 160 milioni in più od in meno è qualche cosa anche per la nazione italiana, quantunque disgraziatamente dobbiamo venire molte volte a parlare di molti milioni, ed anche di miliardi.

Aspettiamo di avere gli schiarimenti necessari onde giudicare tra i due ministri. Che premura c'è di pronunciare sin d'ora mentre non possiamo esaminare le cose, ed adempiere all'obbligo che c'è imposto di dare o di rifiutare la nostra approvazione?

Io non ne vedo il motivo. Ci si ricorda che il ministro Sella fu applaudito quando venne a dire, ecco un conto, cosa che da lungo tempo si aspettava. Fu a tutti gradito l'aver questi conti; è cosa utile il poterli discutere. Sì, ma in quanto si possono regolare sulla giusta loro base, e con tutti gli elementi che debbono correderne l'esame.

Ma se noi ci contentiamo di dire che abbiamo visti quei conti, signori, lo ripeto non è ciò nè coerente allo Statuto nè dignitoso per parte della Camera.

Io voglio credere che ciascuno sentirà l'importanza e la logica esattezza di queste considerazioni, senza che sia bisogno di darne più ampia dimostrazione.

Io approvo per l'avvenire la risoluzione proposta dalla Commissione, ma voglio che valga anche per il passato; epperò cancello quelle parole che stabilirebbero una differenza tra il passato e l'avvenire. Aspettiamo per deliberare definitivamente, che il Governo abbia potuto somministrarci tutti gli elementi di un giusto e fondato giudizio.

Intanto, mentre il Governo, in conformità dei suggerimenti della Commissione, provvederà per la presentazione di tutti i conti giudiziari alla Corte dei conti e perchè la stessa Corte possa prendere cognizione degli atti amministrativi relativi all'accertamento delle entrate, noi limitiamoci per ora ad invitare la Commissione a presentare una nuova relazione, e quando ne avremo gli opportuni elementi daremo il nostro giudizio, il quale deve essere proferito, non come un atto di fiducia, di compiacenza, di cortesia, ma come un giudizio serio e fondato, quale lo richiede l'articolo 10 dello Statuto.

Io ho proposto un emendamento all'ordine del giorno della Commissione, del quale ritengo tutte le parole, tolte quelle *pell'avvenire*, aggiungendo un terzo numero, con cui faccio alla Giunta l'invito che ho poc'anzi accennato per una nuova e ben documentata relazione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Io sono contrario, e desidererei sentire prima chi parla in favore.

PRESIDENTE. Come non è iscritto alcun oratore in favore, parli l'onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Aspetto che il relatore abbia risposto all'onorevole Sineo.

MORPURGO, relatore. Io sono agli ordini della Camera, anche per rispondere subito, ma siccome vedo che vi sono altri iscritti per parlare contro il progetto di legge...

CANCELLIERI. Sono iscritto io solo per ora.

MORPURGO, relatore... parmi sarebbe più conveniente che io udissi prima gli argomenti che addurrà l'onorevole Cancellieri, per rispondere poi contemporaneamente a lui ed all'onorevole Sineo.

PRESIDENTE. Parli, onorevole Cancellieri.

CANCELLIERI. Signori, fino dal 1868 ebbi l'onore di alzare la voce in questa Camera per richiamare il Governo all'adempimento del suo principale dovere, a quello cioè del rendimento dei conti. Si è aspettato un periodo di altri tre anni per giungere alla discussione del conto che l'onorevole ministro per le finanze ha presentato.

Ma è serio tale rendiconto? È davvero il conto presentato quello che l'impazienza del paese aspettava da molti anni, oppure è desso una mistificazione?

Diciamo la parola col significato proprio. (*Il ministro delle finanze lascia il banco dei ministri; l'oratore si tace e il ministro ritorna al suo posto*) Non sono uso muover censure ad un ministro quando non sia presente.

MINISTRO PER LE FINANZE. C'è chi lo rappresenta.

CANCELLIERI. Signori, non è seria la presentazione dei conti che ci fu fatta, nè tampoco è seria la discussione che si vorrebbe fingere di farne oggi, imperocchè mancano tutti gli elementi per discutere. E che manchino gli elementi, non occorre sforzo a dimostrarlo; lo dichiara la Corte dei conti nella sua relazione, ne conviene la Giunta nel suo rapporto.

Se dunque nulla avvi di serio, a che cosa siamo noi invitati? Siamo invitati, o signori, a legittimare ciò che tutti dichiarano illegittimo; siamo chiamati ad approvare ciò che nessuno osa dire essere degno d'approvazione.

Leggete la relazione e la deliberazione della Corte dei conti, e vi troverete le conclusioni di una approvazione preceduta, ed accompagnata da riserve, che lasciano impregiudicate le questioni sull'apprezzamento e sulla sistemazione definitiva del conto. Domandatene alla Giunta, ed essa barcamenandosi di qua e di là, non volendo dire nè sì, nè no, vi risponde col proporre l'approvazione dei conti, ma con dichiarazione, che non perciò intendansi pregiudicati gli esami ed i giudizi ulteriori riservati dalla Corte dei conti. Essa per tal modo ritiene che i veri effetti dell'approvazione che propone non debbano poi essere quelli di reputarsi definitivamente approvati i conti.

Che cosa dunque faremo noi? Dovremo noi votare la legge progettata dichiarando però che, pur dicendo di approvare, non debbansi in realtà considerare come approvati i conti.

Signori, non è serio il pretendere che un Parlamento, dopo 11 anni di aspettazione, debba finire col simulare una discussione di conti impossibile a farsi, perchè ne mancano gl'indispensabili elementi. Nè parmi consentaneo alla dignità della Camera il tenersi nell'equivoco deliberando in termini tali, che non inducano approvazione o censura.

MICHELINI. Domando la parola.

CANCELLIERI. Nè gli uomini rispettabili che hanno rappresentato il Governo, dovrebbero esserne paghi. Io, ministro, non accetterei le riserve ripetutamente proposte dalla Corte dei conti e meno le conclusioni della Giunta della Camera; io, ministro, inviterei la Giunta ad attendere le giustificazioni che mancano per completare i suoi studi e le sue ricerche, e per concludere approvando o censurando; ma non consentirei a lasciare sussistere il dubbio sulla serietà e regolarità dei conti presentati, e sulla realtà delle cifre segnate in essi, come sulla legittimità delle partite riportate a spesa ovvero ad entrata.

Io credo che il Ministero, pel suo interesse e decoro,

debba essere il primo ad associarsi meco chiedendo che sia sospeso il giudizio sul merito delle entrate e delle spese sino a quando non siansi prodotte e discusse le giustificazioni necessarie.

La Giunta dovrà tenersi lieta frattanto se io mi limito a non renderle alcuna lode, imperocchè, anche nelle scritture comunicateci e sottoposte al suo esame, avrebbe avuto elementi ed occasione per far sentire il suo autorevole avviso.

Signori, nel progetto di legge in discussione si comprende nientemeno che l'approvazione di 108,549,583 lire e centesimi 30 di nuove e maggiori spese non riportate nei bilanci e non approvate tuttora per legge. Cotesta somma sarebbe riferibile, come dicesi, alle spese d'ordine ed obbligatorie.

Nello stesso progetto di legge si propone di approvare altre spese nuove e maggiori per lire 41,796,975 e centesimi 49, e cotesta cifra si compone di lire 17,841,961 09, che diconsi autorizzate provvisoriamente con decreti regi da convertirsi in legge, e non ancora convertiti; e di lire 23,955,014 40, per le quali non esistono nè stanziamenti in bilancio, nè leggi di approvazione, e nemmeno decreti reali di provvisoria autorizzazione.

Mi dica ora la Giunta come seriamente si possa proporre l'approvazione di tali spese, e, non solo quelle qualificate come d'ordine ed obbligatorie e quelle altre autorizzate per decreti reali, ma persino le spese facoltative in lire 23,955,014 40, per le quali non esiste nè stanziamento in bilancio, nè leggi, nè decreto regio di approvazione. Domando come si possano confondere fra i miliardi di spese da approvarsi senza esplicitazione alcuna persino cotesti 24 milioni di spese facoltative, per le quali non esiste altro che l'asserzione di essersi pagate.

E qui mi cade in acconcio di richiedere al Ministero una spiegazione.

Nel volume primo dei conti, allegato *D*, a pagina 49 trovasi l'elenco delle spese per lire 17,841,961 09 di cui ho detto essere state provvisoriamente autorizzate con decreto reale da convertirsi in legge. E sta bene: ma perchè il Ministero dimenticò di aggiungere nello stesso conto l'elenco delle altre spese facoltative non autorizzate per decreto regio? Tale omissione mi ha colpito. Come! ci sono due partite di spese facoltative da convalidare, l'una corredata, l'altra sforzata di autorizzazione provvisoria, e mentre si cura di presentare un distinto elenco per le spese dell'una, si trascura poi di compilarlo per quelle dell'altra, che avrebbero dovuto essere poste in evidenza maggiore.

Questa osservazione basterebbe da sola per farvi riflettere, onorevoli miei colleghi, alla serietà del voto che siete chiamati a pronunziare. Chi di voi si trova in circostanza di affermare che sia incensurabile l'amministrazione, e che possa senza scrupoli menarsi

buona l'enorme cifra di nuove e maggiori spese, che si vorrebbe indistintamente approvata?

Signori, ricorderete che nel 1868 fu presentato dal Ministero un progetto di legge per l'approvazione dei decreti di nuove e maggiori spese nella somma riunita di lire 224,333,588 18. Fu osservato allora che c'era una contraddizione flagrante tra la Corte dei conti ed il ministro delle finanze, in quanto che la Corte calcolava in somma maggiore le spese da doversi legittimare.

Non dirò quanti altri progetti di legge anteriori avessero portata approvazione di ben altre centinaia di milioni a titolo di nuove e maggiori spese per lo stesso periodo dal 1860 al 1867. Ma dirò solo, che nella tornata del 24 giugno 1868, poichè il ministro delle finanze nel presentare il progetto in parola assicurava essere in esso comprese tutte quante le spese che restavano a regolarizzare a tutto il 1867, mi permisi manifestare il dubbio che oltre a quei duecento ventiquattro milioni, ben altre ancora spese nuove e maggiori da convalidare sarebbonsi messe fuori per lo stesso periodo dal 1860 al 1867 nelle future Sessioni, ed il ministro d'allora, l'onorevole Digny, fu pronto a negarne la possibilità. Leggo le sue parole:

« Comincerò dal rispondere alla domanda che fa l'onorevole Cancellieri al Ministero per sapere se, oltre questa somma di spese nuove e maggiori non approvate ancora dalla Camera, ve ne siano altre per 257 milioni che non sarebbero state presentate, e le quali, secondo lui, risultano da una relazione della Corte dei conti. Io dichiaro che avrei preferito aspettare a rispondere all'onorevole Cancellieri, per pigliare il tempo di vedere la relazione della quale egli ha parlato; ma siccome sono sicuro di ciò che sto per dire, così rispondo immediatamente. Non c'è nessuna somma, oltre quella portata in questo progetto di legge, per la quale si debba domandare la convalidazione. »

Le nuove e maggiori spese, in lire 150,346,558 85 per cui oggi si propone la convalidazione, non sono forse riferibili a quei medesimi esercizi, per i quali un ministro di finanza ebbe dinanzi a voi la franchezza, e direi quasi il coraggio di dichiararne la inesistenza?

Continuo la lettura:

« Potrebbe darsi (notate, o signori, come era certo e fiducioso il ministro nelle sue affermazioni), potrebbe darsi che venissero fuori otto o dieci mila lire per qualche spesa rimasta addietro nei rendiconti, i quali non sono ancora tutti appurati, ma posso assicurare alla Camera che certo non si può parlare di milioni in quelle spese. »

Questa lettura, o signori, non è stata fatta per inficiare menomamente la stima personale del conte Digny; imperocchè le mie censure non sono mai rivolte alla persona dei ministri, ma unicamente all'amministrazione che ciascuno di essi rappresenta.

Nel mettere adunque in rilievo la fallacia delle assi-

curazioni date da un ministro di finanza, intendo unicamente avvertire i miei colleghi della necessità in cui ci troviamo di vedere tutto coi nostri occhi e di non affidarci ciecamente alle affermazioni dei ministri, i quali ordinariamente ripetono qui quel tanto che abbiano riferito loro gl'impiegati del Ministero. Senza fare offesa ai ministri presenti e passati, il fatto ha dimostrato più volte che, allorquando la Camera, anche per debito di civiltà, abbia fatto assegnamento sulla esattezza delle cose affermate dai ministri, si è dovuto verificare in seguito essere stati male informati i ministri dai loro dipendenti, epperò la Camera involontariamente tratta in inganno.

Nella medesima tornata del 24 giugno 1868, io medesimo feci avvertita la Camera di andare guardinga sulla formola dell'autorizzazione che le si richiedeva; ed a mia proposta si deliberò l'autorizzazione degli stanziamenti per le nuove e maggiori spese, ma non l'approvazione in merito delle spese, e fu ritenuto espressamente dalla Camera, d'accordo col Ministero, che il giudizio sul merito delle nuove e maggiori spese si fosse riservato, come naturalmente, all'esame definitivo dei conti consuntivi.

Ed ora che siamo alla discussione dei conti consuntivi, quale esame fece la Giunta sul merito di tutte le nuove e maggiori spese che per il periodo dal 1862 al 1867 toccano l'enorme cifra di lire 1,157,786,841 13? In quale parte della sua relazione tenne parola la Giunta sull'entità, sulla realtà e sulla regolarità di coteste nuove e maggiori spese? Nulla di tutto questo. La Giunta forse suppose, che le leggi riguardanti le nuove e maggiori spese, anzichè autorizzare semplicemente il suppletivo stanziamento in bilancio della somma correlativa, abbiano approvato le spese fatte. Perciò si sarà creduta dispensata dall'obbligo di esaminarne il merito, e riferirne il suo apprezzamento alla Camera.

A credere ciò mi induce il silenzio della relazione; comunque non sia impossibile che l'onorevole relatore, previo esame che ne abbia fatto, trovisi pronto sin d'ora a renderci ragione di tutte le partite di entrata e di spesa, e delle nuove e maggiori spese, e che siasi riservato colmare a voce quella lacuna che pare abbia lasciato nella relazione.

Però debbo dichiarare alla Camera che, non volendo avventurarmi ad una discussione così importante senza fornirmi di tutte le notizie opportune, ricercai presso la nostra segreteria se, oltre a quei cinque volumi dei conti comunicati a ciascun deputato, siano stati comunicati alla Camera documenti di appoggio ai conti, ed altre carte correlative. Per tale ricerca mi ebbi la sgradita certezza che nulla fu comunicato dal Ministero di ciò che lusingavami trovare in segreteria.

Limitata adunque la Giunta così come ciascuno di noi a leggere i soli volumi distribuiti, che possono dirsi il riassunto de' conti, e mancando alla stessa

l'esplicazione, lo sviluppo e la giustificazione di ciascuna partita di entrata e di spesa, con quale fondamento potè indursi a proporre l'approvazione dei conti?

In verità non so comprendere come abbia potuto a ciò risolversi la Giunta dopo avere riportato le parole seguenti che leggonsi nella relazione della Corte dei conti: « La legge ha dato facoltà alla Corte (articolo 16) di chiedere ai ministri, alle amministrazioni ed agli agenti che da esse dipendono, le informazioni e i documenti che si riferiscono alle riscossioni e alle spese e tutte le notizie e i documenti necessari all'esercizio delle sue attribuzioni. » Come si vede, la vigilanza dovrebbe essere esercitata in forma discrezionale, anziché tassativa, e questa forma potrebbe variare a seconda dei fatti e delle circostanze. Ma, rispetto ai conti del periodo 1862-1867, questa disposizione non venne osservata; la Corte chiese invano ai Ministri « oltre i prospetti e i mensuali sopra accennati, la comunicazione periodica di altri elementi e documenti a forma di speciali istruzioni appositamente emanate a fine di esplicare le sue attribuzioni di vigilanza. » Le sue domande, dice la Commissione, rimasero inasaudite, e può dirsi che una vera vigilanza non sia stata esercitata. »

Ci vuole, signori, una certa dose di coraggio per proporre dopo simile dichiarazione l'approvazione dei conti!

« Questo fatto (prosegue il relatore della Giunta) di cui non si deve disconoscere o celare la gravità, dimostra apertamente che questa parte importantissima del bilancio è stata in piena balia del potere esecutivo e che, giunto il momento dell'esame dei conti consuntivi, la Corte non ebbe alcun elemento di studi ed osservazioni proprie per accingersi con criteri opportuni a questo esame. »

Dopo cotesti rilievi, confesso il vero, la sola conclusione possibile per parte della Giunta, avrebbe dovuto esser quella di proporre, se non la disapprovazione, almeno la sospensione del giudizio sui conti fino a che il Ministero non abbia fornito le giustificazioni opportune.

Ma vedo accennata nella relazione una certa teoria, che sarebbe pericoloso accettare, sulla missione del Parlamento in fatto di conti consuntivi. Cotesta teoria che attribuirebbe alla sola Corte dei conti il giudizio efficace sui consuntivi, e limiterebbe l'azione del Parlamento ad un semplice *resto inteso*, è una teoria che giustificerebbe le proposte quali ci vengono fatte dal Ministero e dalla Giunta; ma se tale dovesse in realtà essere il compito del Parlamento, non ci sarebbe stato bisogno di fare la spesa per la stampa dei grossi volumi che ci furono distribuiti.

Signori, la gestione del Ministero non può essere giudicata che dal Parlamento; e sui conti amministrativi che rende il Governo del Re il voto della Corte dei conti è consultivo; il solo voto deliberativo è quello

del Parlamento. Risiede forse in altri la rappresentanza suprema dello Stato? Il Parlamento esercita, oltre all'ufficio sovrano di legislatore, quello amministrativo della rappresentanza dell'ente Stato. Ed a cotesta vera ed unica rappresentanza dello Stato si vorrebbe interdire l'esame ed il giudizio sull'uso del denaro pubblico?

Guai se il Parlamento volesse abdicare cotale facoltà, ovvero esercitarla con indifferenza! Come i ministri rispondono della loro gestione verso il Parlamento, così rimpetto al paese è moralmente responsabile il Parlamento dell'uso non fatto o malamente esercitato del supremo controllo.

Signori, non c'illudiamo, l'approvazione di conti inconsultamente data renderebbe noi responsabili di apprestare al paese quelle giustificazioni che avremmo mancato di richiedere, ed a noi sarebbero imputabili gli atti collaudati del potere esecutivo. Per parte mia non mi sento disposto ad assumere cotesta responsabilità.

Il partito, a cui non saprei rassegnarmi, sarebbe quello di approvare ad occhi chiusi le nuove e maggiori spese, e la mia diffidente prevenzione ha ragione di essere, poichè in cotesta categoria e sotto cotesto titolo si è fatto figurare anche il valore delle sottrazioni verificate nei magazzini dello Stato.

Nè crediate che mi sia un esagerato, o che venga qui a raccontare ciarle per vaghezza di opposizione. Sappiate invece che quanto affermo è constatato in una relazione della Corte dei conti, e ne leggo le precise parole:

« Nel 1867 fu respinto un decreto del ministro della guerra, col quale, discaricandosi in via amministrativa un Consiglio di direzione dei magazzini militari, per l'ammontare di una somma derubata (la parola è alquanto dura, ma opportuna), era il Consiglio medesimo autorizzato a comprenderla tra quelle fatte in economia, come maggiore spesa sul capitolo 15 del bilancio 1866.

« Per la parte concernente il discarico doveva rimanere impregiudicato il giudizio della Corte nella sede di sua giurisdizione contenziosa per la revisione del conto del magazzino. E per l'altra parte non poteva ammettersi la finzione contraria alla legge ed al fatto di considerare la deficienza di cassa, come una maggiore spesa. »

Dopo tale lettura, o signori, non sentite voi il bisogno di studiare bene a fondo, prima di approvare sia pure una sola fra le tante partite di spesa?

Eppure ascoltate, chè ve ne dirò delle nuove ancora.

A pagina 11 della relazione della Corte dei conti per l'anno 1865, presentata dal Ministero nella tornata del 22 dicembre 1866, si leggono le seguenti parole:

« Nel prospetto A veggonsi riassunte le cifre annuali del debito dei corpi militari, ammontanti con tutto il

1864 a lire 28,483,548 48, la massima parte della qual somma, cioè lire 27,869,354 82, appartiene agli anni anteriori 1861-1862, come risulta dalle relative contabilità.

« Senza entrare in considerazioni speciali sulla entità della cifra, abbastanza di per sè manifesta, la Corte si limita ad accennare che le sue premure non sortirono finora l'effetto desiderato: nè le assicurazioni date dal ministro della guerra nel 1864 di dare opera efficace al disbrigo del lavoro arretrato produssero alcun utile risulamento. »

Ecco come, fra le spese per le quali si dovrebbe ora concedere il discarico coll'approvazione della legge, ci sarebbero 28 milioni, pei quali non si volle nè s'intese mai dare giustificazioni alla Corte dei conti, che le richiedeva. E posso aggiungere che una Commissione della Camera, nominata nel 1866 per l'esame dei decreti registrati con riserva, fece severa ed elaboratissima critica di cotesto e di altri abusi del potere esecutivo; ma non saprei per quale motivo il lavoro della Commissione nemmeno potè aversi l'onore della distribuzione in istampa, comunque mi consti di essersi tirate le prove di stampa. E ricordo che, in proposito dei 28 milioni in discorso, si riferiva come il Ministero della guerra siasi ricusato verso la medesima Commissione della Camera a fornire le necessarie giustificazioni.

È sperabile che la nostra Giunta le abbia ottenute, e che per ciò sia in condizione di darci lì per lì le opportune spiegazioni a discarico di codesti 28 milioni.

Voi conoscete, o signori, la famosa inchiesta sulla marina; e ne avrete letto la dettagliata e coscienziosa relazione. Ebbene, o signori, li avrete appreso come tra le carte destinate a bruciarsi o mettersi in disparte come cose inutili, si siano rinvenuti nientemeno che i documenti relativi a spese fatte da quel dicastero, e non ho che a leggervi le parole della Commissione.

« L'archivio generale è un caos (quello della marina); si divide in due parti: nella prima vi sono le carte, nell'altra le stampe. L'archivio delle carte ha in separati scaffali rotoletti confusi e misti d'affari e materie diversissime: per esempio, le carte spettanti al Genio navale, ai reali Equipaggi, agli armamenti e ai disarmi delle navi, sono confuse insieme. I libri di bordo sono misti con quelli del personale degli arsenali, e così tutti gli altri documenti.

« In fondo alla prima sala dell'archivio vi erano mucchi di carte impolverate, le quali erano state messe da banda per venderse. La Sotto-Commissione incaricata di visitare gli archivi volle esaminarle, e trovò che erano carte contabili e rendiconti delle spese fatte dai bastimenti negli anni posteriori al 1860, cioè per esercizi non ancora chiusi, e pei quali non fu ancora reso il conto generale; pregò l'archivista ad ordinarle e conservarle, anzichè venderle per pochi soldi. »

Alla narrazione di cotesti fatti, non vi sorge il so-

spetto che altri documenti non siano scomparsi, e che persino quelli recuperati dalla Commissione d'inchiesta non siansi altra volta dispersi?

Chi ci assicura che non se ne siano venduti? E tanto più ho ragione di dubitarne, inquantochè non veggio menzionato alcun documento in appoggio al conto.

Oltre a questo, o signori, l'attuale ministro della marina, cui rendo lode in proposito, ha sentito il bisogno di mettere ordine nella partita delle costruzioni navali e nella consegna dei bastimenti; egli ha creato un Consiglio di costruzioni navali, e questo l'ha fatto naturalmente dietro i risultati dell'inchiesta sulla marina. Per lo innanzi i molti milioni spesi per le navi da guerra non sono stati regolarmente spesi per la forma e forse nemmeno per il merito.

Infatti io so da uomini competentissimi, tra i quali potrei indicare lo stesso ministro della marina, che i nostri navigli non brillano per solidità di costruzione, e che realmente lo Stato fu mal servito in tutti gli acquisti commissionati all'estero.

Ed ora non sarebbe giunta finalmente l'opportunità di farci rendere ragione da chi si ebbe le mani in pasta? Non sarebbe opportuna l'occasione di conoscere come sia stato speso il danaro per l'acquisto di tutto il materiale di marina? Non sarebbe questo il tempo di esaminare l'andamento di tutti i pubblici servizi, per dirne male qualora siansi condotti male, e, se diversamente, bene?

Signori, se togliete alla Camera l'esercizio di questo supremo controllo, non avrete in essa che un'Accademia! (*Movimenti in vario senso*)

La Corte dei conti ha esercitato finora il suo ufficio; ma credete che voglia continuare a preoccuparsene seriamente, quando noi ce ne occupiamo meno di essa, quando le sue doglianze sono condannate all'oblio presso la Camera, quando il Parlamento non prende mai un partito sulle sue osservazioni?

Dove sono le nostre deliberazioni sui rilievi della Corte dei conti intorno ai mandati e decreti registrati con riserva?

È doloroso il dirlo: la Camera non mai discusse nè mai giunse a deliberare su tale argomento. A qual pro la comunicazione, annuale dapprima ed in ultimo quindicinale, di tutte le registrazioni con riserva, quando le censure della Corte non sono mai giudicate dal Parlamento? Ma chi non si stancherebbe? Chi volete si lambicchi il cervello a scrivere e motivare relazioni, quando la Camera non se ne dà per intesa, e tutto che attiene al passato lascia in dimenticanza?

Signori, io mi lusingava che la Giunta, composta com'è di uomini rispettabilissimi, si fosse anzitutto preoccupata della convenienza di fornirci accurata relazione intorno ai decreti ed ai mandati registrati con riserva, imperocchè sarebbe stato cotesto l'esame più importante nella discussione dei consuntivi. Diffatti, esistendo l'opposizione o, meglio, la censura preventiva

della Corte dei conti, non puoi rimuovere la censura ed impartire la sanatoria, senza avere prima conosciuto quali ragioni d'ordine superiore abbiano potuto determinare il Governo a sorpassare i limiti imposti dalle leggi e dal bilancio.

Ma la Giunta di nulla si dà per intesa, e come se non ci fossero decreti e mandati di spese registrati con riserva, essa tutto approva colla proposta di legge, comunque in un ordine del giorno esprima il concetto di lasciare tutto impregiudicato.

È così che si va avanti?

Una voce a sinistra. Si va indietro.

CANCELLIERI. Permettetemi ora qualche rilievo di dettaglio. Nel 1866 si è portata ad uscita al n° 534 la spesa di 2,920,000 lire come restituzione d'eccedenza di entrata per prestito nazionale. Io non ho saputo darmene ragione, perchè nel volume secondo, a pagina 51, a tutto il 1867, pel titolo dell'imprestito nazionale, non si annota eccedenza d'entrata, ma figura invece la *significante resta ad esigere* di 25,253,255 e 94 centesimi.

È mai possibile che in un anno si sia fatta restituzione di eccedenza e nell'anno susseguente pel medesimo titolo creditorio si riporti invece deficienza di entrata, annotando fra le restanze attive una forte somma tuttavia da riscuotere? È troppo rilevante la contraddizione per non credere che ci debba essere una spiegazione la quale sciogla l'apparente inconcludenza; ma sarebbe stato desiderabile che la Giunta se ne fosse occupata nella sua relazione.

Passiamo ad altro dettaglio. Fra le maggiori spese da convalidare figura quella di 1,500,000 lire disposta per la costruzione della ferrovia da Asciano a Grosseto senza che il Parlamento avesse ancora autorizzata tale costruzione.

Signori, è lecito disporre in tal modo del pubblico denaro? Comprendo che non sia conveniente distrurre un'opera fatta, ma non comprendo come si possa lasciar passare sotto silenzio ed incensurato un atto così arbitrario.

Potrei citare molte altre spese che si sarebbero fatte allo stesso modo, se non si fosse incontrata la resistenza della Corte dei conti; e, per dirne una, direi quella di otto milioni che si volevano apprestare ad una società ferroviaria senza autorizzazione del Parlamento, e che non si apprestarono per l'ostacolo della Corte dei conti; e chi sa se qualche crisi ministeriale non abbia influito a far desistere dal proposito il Governo, chè altrimenti avrebbe non curato l'opposizione della Corte.

Signori, il compito nostro non è semplicemente quello di votare leggi e mettere per esse palle bianche o nere nell'urna. È nostro ufficio e dovere ad un tempo quello principalmente di farci rendere dal Governo stretta ragione della sua amministrazione e dell'uso che abbi a fatto del pubblico denaro. Non so se il danno di

una legge inconsiderata sia maggiore o minore di quello che produca una inconsulta approvazione di conti. È certo però che il danno nel primo caso sarebbe sempre riparabile, non così nel secondo, come è certo che la pubblica amministrazione può ridursi buona o cattiva a misura che i conti consuntivi siano discussi e votati con diligenza coscienziosa, ovvero con indifferente compiacenza o leggerezza.

Quando avrete assicurato una buona amministrazione, avrete, o signori, ottenuto il beneficio dei più efficaci provvedimenti di finanza. Un controllo serio e nel tempo stesso severo del Parlamento, può solo riuscire a sistemare l'amministrazione dello Stato, ed una scrupolosa e ben regolata amministrazione può sola liberare l'onorevole Sella dalle torture in cui spesso si trova per raggiungere il suo sospirato e sempre fuggitivo pareggio. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michellini.

MICHELINI. Io prenderò le mosse dalle idee ultimamente manifestate dal preopinante. Di tutte le leggi che fanno i Parlamenti delle nazioni libere, le più importanti sono senza dubbio quelle che riguardano le finanze. Il buono stato economico è più necessario per le nazioni che per le famiglie. Se noi avessimo le finanze così bene assestate come sono dissestate (*Si ride*), non avremmo timore degli stranieri.

Io per verità non temo che alcuna potenza di Europa tenti per ora d'immischiarsi nelle questioni nostre interne, e fare alleanza con coloro che avversano le nostre istituzioni; ma se avessimo floride finanze, questo timore sarebbe deleguato per tutti e per sempre.

Importanti sono le questioni politiche, ma più facile ne sarebbe lo scioglimento se di più ci occupassimo delle finanziarie.

Questa mattina nel Comitato privato, all'occasione della proposta di un nostro collega, abbiamo lamentata l'assenza di molti deputati; ora ci tocca di lamentare un'altra nostra negligenza, ed è quella che riguarda i conti consuntivi, l'esame dei quali è di maggiore importanza che la sanzione dei bilanci. A che serve determinare minutamente in quali impieghi il potere esecutivo abbia da adoperare la pecunia dello Stato, se poi non si sa se si sia attenuto alle prescrizioni del Parlamento?

Non so se la Giunta meriti lode proponendoci di approvare conti che la Corte dei conti non volle approvare per mancanza di documenti.

Due parole ancora sull'ordine del giorno propostoci dalla Giunta.

Il Governo ha presentato un progetto di legge. Ufficio della Giunta era di proporre l'approvazione o reiezione. Quale efficacia può avere un ordine del giorno, il quale non è dall'altro ramo del Parlamento approvato?

Quindi io per conto mio aspetterò che l'onorevole

relatore dia quelle spiegazioni che si è riservato di dare dopo che avranno parlato tutti gli altri; ma frattanto, per ora, non sono propenso ad approvare l'ordine del giorno che è stato proposto. Bensì mi riservo, quando verranno in discussione gli articoli della legge, che sono stati proposti dal Ministero nel numero di 19 senza le lettere, mi riservo, dico, di manifestare i miei sentimenti, ma per ora sull'ordine del giorno dichiaro che non voterò.

MORPURGO, relatore. Signori, a dir vero, i conti consuntivi furono chiesti tante volte in quest'Aula, e da quel lato e da questo della Camera, senza diversità di partiti, che non può destare meraviglia se alcuni onorevoli deputati vollero profittare della occasione in cui questi conti devono finalmente approvarsi, per esaminare ampiamente questa difficile e vasta materia. Quindi, lo ripeto, non mi sorprende nè delle violente accuse dell'onorevole Cancellieri, nè delle osservazioni un po' più temperate, mi si permetta di dirlo (e me ne conforto), dell'onorevole Sineo, nè finalmente delle riserve fatte dall'onorevole Michelini. Anzi, se io guardo alla esperienza parlamentare degli oratori che presero la parola, posso avere quasi un argomento per apprezzare e per farmi ragione di questo diverso grado delle opposizioni da essi sollevate, perocchè parmi sia ben naturale che l'onorevole Michelini, il quale è forse il più esperto di quanti qui seggono, per la sua età e pel suo ingegno, delle cose parlamentari, doveva di certo andare più a rilento prima di elevare tutte quelle accuse che furono, con linguaggio molto vivace, lanciate contro la Commissione, contro il Ministero e contro la Corte dei conti.

CANCELLIERI. La Corte dei conti, no, ma la Commissione.

MORPURGO, relatore. Però, signori, un po' di meraviglia, se debbo dire il vero, l'ho pur provata; e derivò dal considerare che tali accuse, a guardarci bene, molto gravi, si pronunciassero soltanto oggi, soltanto a proposito di questi conti consuntivi, dei conti presentati questa volta... (*Bisbiglio a sinistra*)

CANCELLIERI. Quando mai si sono avuti altri conti consuntivi?

MORPURGO, relatore. Permettano, io ho ascoltato con tutta quell'attenzione a cui avevano diritto gli onorevoli oratori, quindi parmi di poter chiedere da loro piena libertà di esprimere le mie opinioni. Già, come vedono, molti oppositori non avranno, quindi possono pazientare ed udire tranquillamente la risposta che io mi sento in dovere di fare, perchè vi sono stato convocato.

Dunque, o signori, mi sono meravigliato un poco che alcune di queste censure, e di queste accuse non si facessero fin da quando altri conti vennero presentati alla Camera. (*Movimenti del deputato Cancellieri*)

L'onorevole Cancellieri mi fa un gesto, col quale evidentemente mi vuole accennare che i conti, i quali fu-

rono approvati dal Parlamento, non si riferivano al regno, ma alle amministrazioni cessate.

L'onorevole Cancellieri sa che si potevano in quell'occasione elevare gli stessi dubbi, pronunziare le stesse censure, perchè in fin dei conti, anche allora si trattava di amministrazioni dello Stato, e c'era solo questa differenza, che si trattava di amministrazioni parziali.

Ma di meraviglia è inutile parlare; ciò che il relatore della Commissione è in debito di fare è di giustificarsi da queste accuse, ed io mi ingegnerò di farlo.

Anzitutto io debbo incominciare a rispondere all'onorevole deputato Sineo, il quale, con quella avvedutezza che gli è propria, entrò tosto in una di quelle questioni che la stessa Commissione si è trovata in debito di sollevare, di discutere e di risolvere, la questione dell'efficacia del giudizio della Corte dei conti; questione la quale si collegava all'altra della forma del procedimento che la Camera doveva adottare nell'esame dei conti consuntivi.

L'onorevole deputato Sineo mi fece l'onore di convenire nell'opinione espressa dalla Commissione per quello che riguarda l'analogia del procedimento che noi abbiamo proposto alla Camera di adottare, colle forme parlamentari accettate da altri Stati nell'occasione dell'esame dei conti consuntivi.

Infatti nelle parole dell'onorevole Sineo io non ho trovato alcuna obbiezione alla esposizione di fatto che si trova nella nostra relazione rispetto a questo procedimento per l'esame dei conti consuntivi.

Ma dove l'onorevole Sineo ha creduto di dissentire dalla Commissione, fu nell'apprezzamento del valore del giudizio che la Camera deve dare all'esame fatto dalla Corte dei conti, e se ben ricordo le sue parole perchè non le ho segnate nel momento in cui egli le proferiva, mi parve che egli dicesse che la Corte dei conti è un'emanazione del potere esecutivo, che, in sostanza, questo almeno mi pare il concetto racchiuso nelle sue parole, la Corte dei conti ed il Ministero, la Corte e l'amministrazione sono una stessa cosa, e che quindi è poco meno che risibile, forse anche censurabile il partito a cui si appigliò la Commissione quand'essa tenne in sì gran conto gli esami, i riscontri, le avvertenze fatte dalla Corte dei conti, ed i giudizi che la medesima pronunzia.

SINEO. Domando la parola per un fatto personale.

MORPURGO, relatore. Scusi, se desidera rettificare le mie parole lo faccia pure, io sono pronto a sentirlo; e così ci sbrigheremo più presto.

SINEO. Io sono ben lontano dal credere che debba essere tenuta in poco conto l'opera di un corpo così rispettabile come è la Corte dei conti: io credo che meritino molto riguardo le osservazioni che essa fa; ma non solo quelle che sono favorevoli all'amministrazione, bensì egualmente quelle che sono sfavorevoli. Di più mi credo ancora autorizzato a richiamare a rigoroso esame anche quella parte in cui la Corte dei conti si

trova favorevole al Ministero, perchè, ripeto, per quanto sia rispettabile quella Corte, non è che una emanazione del potere esecutivo, perchè essa è composta di elementi tutti nominati dal Governo.

Non voglio fare osservazioni sul modo in cui si procede in queste nomine; non dirò che sia la Corte dei conti una specie di casa d'invalidi, come altri corpi, in cui si mandano i segretari generali ed altri impiegati per godere un riposo meritato con assidui e zelanti servizi.

Il vero è che la Corte dei conti è composta di elementi che io rispetto altamente, ma li rispetto come agenti benemeriti del potere esecutivo. Non trovo in essi nessun carattere di rappresentanza parlamentare.

MORPURGO, relatore. Va benissimo: io sono lieto che le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sineo dimostrino che io aveva afferrato completamente il suo concetto.

L'onorevole Sineo ha detto che la Corte dei conti è un'emanazione del potere esecutivo, che essa è tutt'uno coll'amministrazione, che è composta di persone egregie per il loro carattere, ma che esse sono legate da solidarietà di rapporti coll'amministrazione. Quindi la conclusione logica delle sue parole è questa, che ciò che l'amministrazione riferisce, e ciò che la Corte dei conti espone debbono fare tutt'uno; la fonte, secondo l'onorevole Sineo, sarebbe una sola.

Io mi permetto di dissentire in questo giudizio dall'onorevole Sineo. E, ad argomento del mio dissenso, mi si permetterà di leggere un articolo della legge del 14 agosto 1862 con cui venne istituita la Corte dei conti del regno d'Italia. L'onorevole Sineo, che per la sua assiduità ai lavori parlamentari, avrà senza dubbio assistito anche alla discussione di quella legge, potrà, con argomenti, i quali d'altronde scaturiscono dall'espressione letterale della legge stessa, potrà confortare le disposizioni legislative che io sto per leggere, ed aiutarmi nel mio assunto.

L'articolo 3 di questa legge è così concepito:

« Il presidente della Corte, i presidenti delle sezioni, i consiglieri sono nominati per decreto reale, a proposta del ministro delle finanze, dopo deliberazione del Consiglio dei ministri. »

Qui siamo in pieno potere esecutivo; ma vediamo l'articolo 4:

« I presidenti e i consiglieri della Corte non potranno essere rievocati nè collocati d'ufficio in riposo, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non per decreto reale, col parere conforme di una Commissione composta dei presidenti e dei vice-presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

« La Commissione è presieduta dal presidente del Senato e conserva il suo ufficio nell'intervallo delle Sessioni e delle Legislature.

« Il parere della Commissione potrà essere provocato dal presidente della Corte o dal Governo. »

Potrei leggere qualche altro articolo il quale ag-

giungerebbe peso alla mia argomentazione, ma mi fermo a questo punto. Mi sembra che qui già ne sia detto a sufficienza.

Davanti a dichiarazioni così esplicite e chiare, davanti all'intervento del Parlamento chiamato per tal modo a tutelare l'indipendenza d'un corpo destinato a gelosi uffici, non credo che si possa così alla leggiera asserire che la Corte dei conti è un corpo il quale fa tutt'uno col potere esecutivo, ed emana da esso. Spero che l'onorevole Sineo, nella sua imparzialità, vorrà riconoscere che la Commissione, accordando valore al giudizio della Corte dei conti, non fece che accordarle quella fede che ben si merita, e dimostrare così pieno ossequio verso il Parlamento, il quale veglia e presiede all'indipendenza, alla completa libertà di giudizio di questa magistratura.

Messo adunque in sodo questo primo punto, mi arrenderò un poco prima di continuare a rispondere all'onorevole Sineo ed agli altri oratori. Sento il bisogno, poichè si è censurato il procedimento tenuto dalla Commissione nell'esame di questi conti, sento il bisogno di domandare alla beneyolenza della Camera di permettermi che io mi diffonda alcun poco intorno ad esso, perchè si tratta di giustificare la Commissione stessa; e veramente nessuno ci contesterà il diritto di difenderci, dacchè siamo stati attaccati.

La Commissione, o signori, si è trovata di fronte ad una massa enorme di conti. Sono sei anni, come voi tutti sapete, dal 1862 fino al 1867, nei quali i conti non erano stati mai presentati; non si presentarono nemmeno negli anni posteriori, e fu soltanto l'anno scorso, quando l'onorevole Sella fece la sua esposizione finanziaria, che egli venne alla Camera con molta lievezza dicendo di poter presentare finalmente questi conti i quali erano stati domandati tante volte e tanto legittimamente dal Parlamento.

Dunque la Commissione si trovò davanti a questi conti di sei anni, ed essa dovette domandare a se stessa in qual modo avrebbe compiuto l'ufficio di revisione che le era stato affidato.

Questa domanda era tanto più necessaria, inquantochè per la prima volta, come voi tutti sapete, i conti del regno venivano davanti al Parlamento. Ora, come doveva la Commissione rispondere a questo quesito abbastanza grave, abbastanza difficile? E che fosse grave lo provano le censure stesse fatte oggidì alla Commissione dagli onorevoli preopinanti.

La Commissione ha allora esaminato i precedenti parlamentari degli altri Stati, ed ha creduto di poter trovare in questi la ragione più chiara di quel partito che essa è venuta nella convinzione di dover prendere: nè si è accontentata soltanto della esperienza degli altri Stati costituzionali, fuori d'Italia, ma ha esaminato anche la consuetudine del paese nostro; si fece un dovere cioè di consultare le tradizioni del Parlamento subalpino.

Esaminando adunque le esperienze degli altri Stati, la Commissione ha trovato che quell'immenso lavoro, per il difetto, per la lacuna del quale l'onorevole Cancellieri ha creduto di accusare la Commissione, non si fa in alcuno Stato costituzionale; non solo, o signori, non si fa, ma (e qui avrò testimoni autorevolissimi l'onorevole Sineo e l'onorevole Michelini, insieme a tutti i deputati del regno subalpino) questo lavoro richiesto dall'onorevole Cancellieri non si è mai fatto.

Qual è l'esperienza degli altri Stati? Al pari che nel regno d'Italia, fra il potere esecutivo ed il Parlamento, c'è dappertutto un'autorità intermedia la quale, con nomi diversi, ha gli uffici che qui sono affidati alla Corte dei conti.

Perchè, signori, c'è questa autorità intermedia? In verità io mi sono un po' meravigliato che l'esperienza che deve avere, e che certo possiede l'onorevole Cancellieri, non gli abbia almeno fatto presentire che, se la Commissione si allontanava da quel procedimento che poteva sembrare il più ovvio, non già il meno laborioso, vi doveva essere una stringente ragione.

In qual modo, o signori, si potrebbe fare un controllo di quella natura, di quella sostanza, di quella forma che è stata indicata dall'onorevole Cancellieri? Evidentemente bisognerebbe prendere tutte le carte dell'amministrazione dello Stato; non bisognerebbe limitarsi ad un esercizio solo, ma abbracciare tutti gli esercizi dal 1862 al 1867; e quei deputati che avessero avuto l'onore di essere eletti a formare parte della Commissione di vigilanza dei conti consuntivi, avrebbero dovuto inoltre, mi permetta l'onorevole Cancellieri, apparecchiarsi ad invecchiare nell'esame di questi conti.

Io non so come mai l'onorevole Cancellieri creda fattibile che una Commissione parlamentare possa procedere all'esame minuto e particolareggiato di tutti i conti, controllare tutte le spese e le entrate, in fin dei conti abbracciare tutta quella vasta mole che forma l'amministrazione dello Stato, metterci sopra il proprio *visto* e fare l'ufficio che si fa dai ragionieri, dai revisori dei conti. Tutte le censure mosse dall'onorevole Cancellieri partono dal presupposto che la Commissione, in questo brevissimo periodo di tempo, di un mese e mezzo circa, avesse dovuto esaminare tutte le carte delle amministrazioni del regno d'Italia dal 1862 fino al 1867, e poi avesse dovuto presentarsi alla Camera e dire ai propri colleghi: badate che qui ho trovato mancanti 5 centesimi, altrove 100 lire, in altra parte qualche migliaio...

CANCELLIERI. E anche milioni!

MORPURGO, relatore. Questo non può essere, e l'esperienza degli altri Stati prova che non può essere.

Infatti prima di questo controllo postumo di questo controllo *ex post* e ad amministrazione chiusa ce n'è un altro.

L'amministrazione dello Stato (non avrei certamente

bisogno di dirlo ai miei onorevoli colleghi) si esamina in due modi: si esamina anticipatamente e si esamina dopo che l'amministrazione di un dato periodo è avvenuta, cioè quando i conti sono stati chiusi.

In tutti gli altri Stati, come nel nostro, si è trovato necessario di avere questa magistratura intermedia, la quale anzitutto si accingesse alla prima parte di quel controllo che ho testè indicato; in Italia, come voi tutti sapete, o signori, questo esame si fa dalla Corte dei conti, secondo il disposto della legge del 1862; così ha luogo fra noi il riscontro preventivo; e se l'onorevole Cancellieri mi presta attenzione...

CANCELLIERI. Anzi, ripeterò le sue stesse parole.

MORPURGO, relatore... E qui noto che parlo delle entrate soltanto e non delle spese. Per le entrate il procedimento è diverso, ed ora non ne parlerò; ma ognuno sa che, rispetto alle spese, nessun pagamento, nessuna erogazione di denaro può farsi, se la Corte dei conti non abbia preventivamente apposto il suo *visto* al decreto con cui si ordina la spesa; ci sono poi alcuni casi in cui la Corte nega il suo *visto*; ci sono casi in cui avvengono le registrazioni con riserva, ma io non ho mestieri di parlarne in questo momento, perchè la mia dimostrazione non me ne fa sentire il bisogno.

Bensi era necessario di porre in piena luce questo controllo o riscontro preventivo, perchè esso spiega come possa avvenire più tardi anche il controllo definitivo, il controllo sui conti già chiusi.

Il riscontro preventivo lascia tracce incancellabili, dappoichè la Corte dei conti tiene presso di sè libri di scritturazione, in cui sono registrate tutte le spese, man mano che i decreti ministeriali si presentano alla Corte per l'apposizione del *visto*. In questo modo, allorchè la Corte è chiamata a controllare il conto amministrativo, il bilancio già chiuso, essa trova presso di sè la materia delle proprie indagini. La Corte può allora confrontare il conto amministrativo coi propri libri, colle proprie scritture; può mettere a confronto l'avvenuta gestione dello Stato colle proprie deliberazioni anteriori e verificare in tal guisa se l'amministrazione procedette in modo regolare. Questo è ciò che avviene, nè in diverso modo potrebbe questo controllo aver luogo. In verità, io domando perdono ai miei colleghi se entro in questi minuti particolari, ma essi spiegano per qual ragione l'onorevole Cancellieri, passando sopra (forse per desiderio di muovere censure vivaci), passando sopra a tutti questi provvedimenti...

CANCELLIERI. Domando la parola.

MORPURGO, relatore... sia venuto alle dure conclusioni, che voi, o signori, avete udito. Sarebbe impossibile per la Camera, come fu impossibile sempre a tutti i Parlamenti, di fare l'esame che egli desidera. Ripeto, si tratta dei conti di sei anni; ma anche se si trattasse del conto di un solo anno, conti di entrata, conti di uscita, esami di capitolati, di documenti, ecc., di tutto quello infine che forma la revisione di un'amministra-

zione, sarebbe impossibile che un Parlamento facesse quest'esame; è necessaria invece una magistratura la quale abbia i propri ragionieri; questi ragionieri esistono appunto presso la Corte dei conti, ed è infatti coll'opera loro che essa può apparecchiare anticipatamente la materia a questi esami.

La Commissione adunque doveva deliberare intorno al modo da tenersi per questo esame, ed essa si appigliò a quel partito a cui conducono le considerazioni che ho avuto l'onore di esporre alla Camera. Essa si è trovata davanti la materia di questo esame, e questa materia era la relazione con cui la Corte dei conti aveva esposto il suo giudizio sopra i conti esaminati. La Commissione ha creduto che vi fosse sufficiente garanzia per la Camera quando l'esame delle questioni costituzionali si fosse fatto sopra questo rapporto, sopra questa relazione della Corte dei conti, ed ha creduto, ripeto, che vi fosse sufficiente garanzia per la ragione stessa e pel modo con cui fu provveduto alla istituzione della Corte dei conti.

Qui, o signori, posso entrare nella materia. Dopo queste considerazioni preliminari, io posso condurmi a rispondere alle specifiche censure che vennero indirizzate alla Commissione dagli onorevoli Sineo e Cancellieri. Esaminando alcuni brani di questa relazione, gli onorevoli deputati trovarono che la Commissione non fu esplicita, come avrebbe dovuto, nelle proprie dichiarazioni.

Ma noi crediamo di non meritare questo rimprovero. La Commissione, o signori, dichiarò alla Camera senza velo e senza reticenze che irregolarità ve ne furono; essa non volle dare quella specie di passaporto a cui alludeva con poca benevolenza verso la Commissione l'onorevole Cancellieri. Al contrario noi abbiamo voluto in qualche caso riprodurre integralmente i giudizi della Corte dei conti, e l'onorevole Cancellieri egli stesso, dovrebbe rendere giustizia alla Commissione, constatando che essa non ha menomamente attenuato la impressione sgradevole che può far alla Camera il modo della presentazione di questi conti.

La causa vera delle opposizioni dell'onorevole deputato Sineo e dell'onorevole Cancellieri sta forse in ciò ch'essi vorranno far colpa alla Commissione di non essere venuta ad una conclusione tutt'affatto diversa. Secondo questi onorevoli deputati la Commissione doveva dire: vi furono irregolarità enormi; queste irregolarità sono avvenute precisamente nel tale anno, nel tal mese, sotto questa determinata amministrazione; intorno a queste irregolarità non si doveva fare distinzione tra le questioni di forma e quelle di sostanza...

CANCELLIERI. Questo si doveva fare.

MORPURGO, relatore. Vede la Camera che io non celo la posizione difficile in cui l'onorevole Cancellieri avrebbe voluto collocare la Commissione; ma lo faccio a disegno, perchè ci ho la mia difesa.

L'onorevole Cancellieri diceva: dovevate andar a vedere il mese e l'anno; dovevate indicare quale amministrazione si era resa responsabile di queste irregolarità e proporre un voto di biasimo per quel ministro, una censura per l'altro, insomma far sì che, come egli disse, la Camera fosse messa in condizione di giudicare veramente sull'operato dell'amministrazione, perchè l'approvazione a questo modo, egli ha detto, non è che una mistificazione.

Or bene io credo che le osservazioni che ho già fatte rispetto agli uffici della Camera nell'esame di questi conti avranno temperato alquanto l'acerbità dei giudizi dell'onorevole deputato Cancellieri; ma anche a questo riguardo altre considerazioni io posso aggiungere a piena difesa nostra, e spero che la maggioranza de' miei colleghi potrà accoglierle a fondamento di un giudizio imparziale.

Ricorderete tutti, o signori, che di queste irregolarità non si parla oggi davanti alla Camera per la prima volta. L'onorevole Michelini, se non erro, nell'esordire il suo discorso volle deplorare, ed aveva ragione così astrattamente, volle deplorare che questi conti non si fossero presentati prima; egli disse che questi conti dovevano presentarsi man mano che erano liquidati; ma mi consenta l'onorevole Michelini di fargli notare che la ragione appunto per cui non furono presentati, si fu proprio questa, che cioè, fino al giorno in cui il ministro Sella li presentò alla Camera, essi non poterono essere formati e chiusi.

E qui risponderò di passaggio ad una obbiezione fatta da altro degli onorevoli preopinanti, il quale disse che la Commissione riferisce esservi stata discordanza fra i giudizi che i ministri delle finanze Digny e Sella, succedutisi l'uno all'altro, portarono sul disavanzo. Di questa constatazione il merito non va soltanto alla Commissione, è stata la stessa Corte dei conti che accennò a questa differenza d'apprezzamento, e, se la Camera me lo permette, io rileggerò intiero il brevissimo periodo in cui la Corte dei conti si riferisce a questo fatto:

« Anche ora, dice la Corte, che i conti amministrativi 1862 e 1867 sono liquidati e sottoposti all'approvazione del Parlamento, la situazione finanziaria che ne risulta non può essere che una presunzione, più prossima al vero, ma una presunzione sempre; giacchè i resti attivi e passivi che ne sono i principali elementi subiscono nel fatto notevoli variazioni in più od in meno. » Questo è il periodo susseguente a quello in cui la relazione della Corte dei conti aveva osservato che il ministro Digny nella tornata del 20 gennaio 1868 aveva fatto risultare il disavanzo in una somma che fu diversa da quella nella quale esso venne apprezzato dall'onorevole ministro Sella. Ed io diedi lettura di queste chiare e semplici spiegazioni a null'altro fine che a quello d'indicare che queste diversità di apprezzamento discendevano dalla condizione stessa dei fatti,

Si apprezzava una situazione in modi approssimativi, perchè la situazione stessa non era ancora definita.

Ma l'onorevole Cancellieri, che deve essere esperto in queste cose amministrative, appunto perchè egli ne parla, deve consentirmi che, finchè questi conti non si chiudevano anno per anno; finchè non si trasportavano i resti attivi e passivi, questa constatazione, come egli la desiderava, non poteva evidentemente farsi. Questo si pratica anche nelle amministrazioni di minore importanza, nei Consigli comunali e nei Consigli provinciali. Là naturalmente le amministrazioni sono meno vaste, non sono attraversate da crisi politiche, da minacce di guerra, da tante perturbazioni, le quali, pur si deve confessare, sono avvenute nel nostro regno. Colà, dopo un anno, dopo due, dopo tre, si chiude il conto, si trasportano i resti attivi e passivi; insomma si regola l'amministrazione; non ho bisogno di entrare in simili particolari. Ma tutto questo si era potuto fare nel regno?

CANCELLIERI Perchè?

MORPURGO, relatore. L'onorevole deputato Cancellieri mi domanda *perchè?* Ho io bisogno ora di dirgli il perchè? Non ricorda l'onorevole deputato Cancellieri, che fu deputato anche nella passata Legislatura, che di questa mancata presentazione dei conti si parlò molte volte nel passato? Ella vuol dirmi che lo sa, e che ne ha parlato appunto lei.

Scusi: non è stato lei solo; ricordo l'onorevole Bartolucci (mi dispiace che non sia presente), il quale fece un assennato discorso a questo riguardo; e se la Camera non votò in quella occasione un ordine del giorno, nondimeno tenne in seria considerazione i voti che erano stati espressi dall'onorevole Bartolucci-Godolini. Qui troviamo un argomento di più a provarci che in questa materia possiamo e, a mio avviso, dovremmo prescindere affatto dalle questioni di partito, poichè l'onorevole Bartolucci-Godolini sedeva da questo lato della Camera...

MASSARI. E siede.

MORPURGO, relatore... siede da questo lato della Camera; ringrazio l'onorevole Massari che mi dà argomento ad una giusta rettificazione. Dunque, se questo era consentito da tutti, se già si conoscevano chiaramente le ragioni della ritardata presentazione dei conti, l'onorevole Cancellieri, come mai viene egli ora a chiedere perchè ciò non si fece a tempo debito? Non si era fatto perchè l'amministrazione era in preda a quelle perturbazioni di cui del resto io qui non devo rendere conto e che ognuno ha potuto apprezzare esaminando l'andamento delle finanze dello Stato. Lo ripeto: non è il caso di rifare ora *ab imis fundamentis* la storia delle nostre finanze. Dunque, signori, la Camera era convinta di questo fatto, era convinta cioè che, se si voleva attendere che i singoli conti di ogni anno si fossero chiusi; che fossero fatti regolarmente i trasporti dei resti attivi e passivi per ciascuno degli esercizi che

erano trascorsi dal 1862 al 1867, non se ne sarebbe mai venuto a capo.

L'onorevole Cancellieri, che avrà letto certamente la relazione della Corte dei conti, trova in quella relazione alcune giustificazioni, che io credo siano in qualche parte interamente complete, e può inoltre trovarvi le ragioni delle lacune avvertite.

La Camera essendosi persuasa dell'impossibilità di venire a questa chiusura regolare dei conti, come era voluta dal decreto di contabilità del 1861, che cosa credevate conveniente di fare? Essa si convinse che a questo riguardo era pur necessario di ricorrere a qualche espediente che agevolasse questo lavoro. E quando trovò la Camera quest'occasione? La trovò nella sede propria e naturale di una simile discussione; e questo giustifica, anche senza bisogno che io entri in maggiori particolari, giustifica la Camera dell'aver anticipatamente sanzionato questo modo di procedere. La Camera prese questa deliberazione, quando si discusse e si approvò la nuova legge di contabilità dell'aprile del 1869. In quell'occasione, signori, all'articolo 69 fu stabilito ciò che io mi faccio a leggere; ed avverto che fu appunto ad osservanza della disposizione contenuta nel seguente articolo di legge che la presentazione dei conti avvenne in quel modo che ognuno conosce.

Ecco, o signori, ciò che quest'articolo dispone:

« Il rendiconto dell'amministrazione delle finanze, prescritto dagli articoli 59 al 61 del regio decreto 3 novembre 1861 per gli anni dal 1862 al 1867, dovrà essere presentato al Parlamento già stampato il 1° ottobre 1869. »

Gli onorevoli miei colleghi si ricordano quanto breve tempo passasse dal giorno in cui si votò questa legge al 1° ottobre 1869.

Debbo poi soggiungere che l'ultimo capoverso di quest'articolo dice:

« Quello relativo all'esercizio del 1868 sarà presentato nel mese di gennaio 1870. »

Dunque evidentemente non è stato un arbitrio della Commissione l'approvare questa forma compendiata di presentazione dei conti; ma fu bensì la Camera stessa che riconobbe allora, e constatò in una legge la necessità di un rimedio; fu la Camera a determinare che, per le vicende politiche, amministrative e finanziarie, che erano avvenute nel regno, sarebbe stato impossibile lo sperare che i conti si compilassero nelle forme volute dal regio decreto del 1861, ed ha trovato questo modo più spiccio di fare un conto solo dal 1862 al 1867. Questo conto presenta sei parti distinte; ma, come gli onorevoli miei colleghi hanno veduto leggendo la relazione della Corte dei conti e quella della Commissione, si è considerato dall'amministrazione, nel formare il conto stesso, che l'esercizio fosse un solo, e comprendesse i sei anni trascorsi dal 1862 al 1867. Dunque io spero che l'imparzialità della Camera

vorrà riconoscere che tutte queste irregolarità di cui si accusa la Corte dei conti...

CANCELLIERI. No, no.

MORPURGO, *relatore*... e la Commissione...

CANCELLIERI. La Commissione, sì; ma non la Corte dei conti.

MORPURGO, *relatore*. Bene! Mi correggerò nominando soltanto la Commissione, dappichè il mio onorevole avversario vuole salva la Corte dei conti... che tutte queste irregolarità vengono sanate dal fatto stesso di una deliberazione della Camera, e vorranno riconoscere infondate le censure che a questo proposito si pronunziano contro la Commissione. Ma mi si permetta altresì di soggiungere che io non so comprendere in qual modo deputati, i quali hanno assistito alla discussione della legge in cui era stato determinato questo modo di procedere, non venissero a fare il menomo cenno di questa deliberazione legislativa nelle loro censure, e lanciassero gravi accuse contro la Commissione, quasi che la Commissione stessa potesse prendersi il piacere di celare al Parlamento il vero stato delle cose; quasi che la Commissione si fosse indotta a prestar mano a disordini amministrativi. (No! no!) Scusino: è meglio che ci parliamo chiaro. (Sì! sì! a destra)

CANCELLIERI. Non è che accusi la Commissione di celare, ma l'accusai di non avere esaminato.

MORPURGO, *relatore*. L'onorevole Cancellieri dice (e lo ringrazio di questa interruzione) che la Commissione non ha bene esaminato.

Ma noi senza dubbio abbiamo esaminato in quella misura in cui credevamo, non dico conveniente, ma possibile di esaminare. L'onorevole Cancellieri avrebbe voluto che ci provvedessimo di magazzini nei quali avremmo accumulato tutte le carte e tutti i documenti dello Stato; avrebbe voluto che nulla sfuggisse al nostro sguardo; che ci fossimo costituiti in permanenza per intraprendere un esame sconfinato ed impossibile. La Camera giudicherà fra l'onorevole Cancellieri e la Commissione.

Ma egli è certo che se noi avessimo voluto dare a credere alla Camera d'aver fatto, d'aver anche intrapreso soltanto questo esame, allora noi avremmo fatto una cosa veramente biasimevole; allora sì che l'onorevole Cancellieri sarebbe venuto legittimamente a dirci: come volete, signori, che io creda che voi abbiate esaminato in questo breve tempo i conti dell'amministrazione di sei anni?

In uno o due mesi li avete esaminati tutti; sapete precisamente se si siano commesse queste o quelle irregolarità?

In verità, mi sembra che questa censura non sia seria, e che, quando l'onorevole Cancellieri ripete, « ma voi non avete esaminato, » e sembra farci una accusa nuova per questo esame mancato, egli non voglia piegarsì non solo alla necessità delle cose, ma nemmeno a

quella necessità di convincimento e di buona fede che ognuno deve avere verso i propri colleghi, e che io ho intera verso i convincimenti dell'onorevole Cancellieri.

Ma io credo che la Commissione possa pretendere da lui che egli non la chiami in giudizio per fatti che sarebbero biasimevolissimi, ed invece faccia alla Commissione quella posizione che le è assegnata logicamente dalla natura delle cose, dalle leggi che sono vigenti e da tutti i precedenti parlamentari.

Signori, se io dovessi spaziare per tutte le obiezioni che vennero sollevate, avrei molto a dire; ma comprendo che specialmente a quest'ora così tarda la Camera non può essermi grata se io prolungo questo discorso.

Non di meno io ho bisogno di fare una dichiarazione rispetto ad una categoria di censure, anzi dirò rispetto al concetto fondamentale che ha ispirato le censure degli onorevoli oppositori.

Gli onorevoli oppositori dicono: voi non avete esaminato nulla; che cosa se ne sa di quello che avete esaminato? E dicendo queste parole lasciano sospettare che nei conti presentati possano avvolgersi, possano mascherarsi non solo irregolarità di forma, come sono quelle che vennero constatate dalla Corte dei conti, ma altresì, mi permettano di dirlo gli onorevoli oppositori, essi si sono fatti eco di certe accuse che vengono lanciate, bisogna dirlo, con grandissima leggerezza contro l'amministrazione dello Stato, quasi che avvengano irregolarità amministrative, quasi che la proprietà dello Stato corra pericolo di essere danneggiata senza che se ne possa aver notizia.

In sostanza l'obiezione fondamentale che ha ispirato gli onorevoli oppositori è questa: noi non vogliamo approvarvi i conti, perchè voi li avete esaminati in tal modo che non si sa se queste irregolarità di forma e di sostanza, che vennero tante volte denunziate, siano state commesse o no; non si sa se, a cagion d'esempio, il ministro Ricasoli, od il ministro Rattazzi (*Movimenti*), od un altro qualsiasi possano essere responsabili; si tratta di un periodo lungo d'amministrazione, dall'anno 1862 al 1867. Quindi gli onorevoli colleghi comprendono che sono avvolti in esso tutti quegli innumerevoli astri parlamentari che hanno brillato sull'orizzonte italiano. (*ilarità*)

A questo riguardo bisogna che c'intendiamo bene. Questo non è.

La Corte dei conti, come io ho avuto l'onore di dire alla Camera, ha esaminato questi conti colla guida delle proprie scritture, e siccome i decreti con cui si ordinavano le spese (io non sono esperto di questo linguaggio d'amministrazione, e l'onorevole Sella in caso mi correggerà), siccome questi decreti erano presentati alla Corte stessa, ed essa vi apponeva il suo visto pieno o con riserva, così non si può dire, come direbbero certamente uomini volgari, che non avessero alcuna idea, alcuna pratica dell'amministra-

zione dello Stato, che i denari si potevano spendere in un modo piuttosto che nell'altro, che si potevano osservare le deliberazioni del Parlamento, e potevano non essere osservate. Questo non può essere. Tutti quelli che hanno anche la più elementare esperienza di amministrazione, tutti quelli che conoscono anche superficialmente le leggi da cui viene regolata l'amministrazione, comprendono che questo è impossibile.

Ciò che è stato riservato, e che i miei onorevoli oppositori dovevano ben constatare onde precisare il senso della loro opposizione e dei loro lagni, è l'esame completo dei conti giudiziali che vengono presentati alla Corte dei conti a spese fatte.

Dunque da questo solo comprendete che ci sono due specie di responsabilità che si verificano: l'una è la responsabilità ministeriale dei ministri i quali decretano la spesa, e per questa la Corte dei conti ha trovato ogni cosa pienamente regolare, salvo le avvertenze sulle maggiori spese; l'altra responsabilità è verso i contabili, e dall'esame di questi conti giudiziali possono anche emergere alcune differenze le quali possono far variare, benchè assai lievemente, i risultati finali.

Ma anche di queste variazioni non è a dirsi, come parve alcuno supporre, che non si possa avere notizia; si conoscono pienamente. Mi piace a tal riguardo rendere giustizia alla Corte dei conti la quale adempie con solerzia grandissima al debito suo. Incaricato dell'ufficio di relatore di questa legge quando di tali materie io non aveva esperienza alcuna, mi sono sentito in debito di esaminare coi miei occhi in qual modo la Corte dei conti funzionava in questi controlli, e mi confermai nel concetto che mi era balenato subito alla mente, che, cioè, un esame dei conti stessi, dei conti chiusi, non potesse farsi senza un lavoro preventivo che avesse apparecchiato la materia dell'esame.

La Corte dei conti stessa, sindacando anno per anno, come si dovrebbe fare nella via regolare, i conti dello Stato, avrebbe bisogno di un tempo lunghissimo, se dovesse esaminare *ex novo* i conti ad anno compiuto. Ciò che rende più spiccio il suo lavoro, ciò che rende possibile questo lavoro, è l'aver essa una procedura anteriore di riscontro preventivo che apparecchia l'esame finale, il quale ha luogo dopo chiusi i conti. Ognuno il quale conosca il meccanismo del riscontro preventivo e del controllo posticipato, anzichè sospettare, come parvero farlo alcuni onorevoli preopinanti, che possano darsi procedimenti amministrativi meno che regolari, deve ammettere che il Parlamento, mediante la presentazione obbligatoria della relazione della Corte dei conti, deve avere notizia, e l'ha piena, del come sia stata amministrata la cosa pubblica, del come sia stato speso il pubblico danaro fino all'ultimo centesimo.

Per rispondere a tutte le osservazioni dell'onorevole Cancellieri dovrò (spero che la Camera mi permetterà

di farlo) prendere la parola nel corso della discussione di questo disegno di legge. Intanto faccio sin d'ora le mie riserve riguardo ai suoi apprezzamenti relativi alle maggiori spese. Se l'onorevole Cancellieri leggerà le osservazioni che ho fatto in proposito nella relazione, riconoscerà che tali suoi apprezzamenti non sono del tutto esatti.

Chiuderò così queste parole che ho dovuto dire alla Camera per esercitare un diritto di legittima difesa; e dirò che la Commissione ha presentato il suo ordine del giorno appunto per evitare quelle obiezioni che oggi gli oppositori le fecero. Essa credeva che, venendo davanti alla Camera sinceramente e lealmente, come era debito suo, esponendo tutte quelle irregolarità di forma che si notarono nell'amministrazione dello Stato e alle quali si diede una specie di sanatoria colla legge di contabilità del 1869, la Camera avrebbe reso giustizia alla Commissione stessa e non sarebbero sorti due oppositori, i quali, ben lungi dal tener conto del modo con cui la Commissione aveva adempiuto al debito suo; ben lungi dal riconoscere che la Commissione non aveva fatto altro che adempiere alle decisioni del Parlamento, scagliarono contro di essa delle censure, sulle quali io non credo necessario nemmeno di insistere ulteriormente. Soltanto dirò che l'invito fatto al Governo di affrettare la presentazione di tutti i conti giudiziali alla Corte dei conti parve necessario pel modo con cui questi conti si presentarono soprattutto nei primi anni del periodo del quale trattiamo; la seconda parte dell'ordine del giorno si riferisce invece all'imperfetto organismo del riscontro della Corte dei conti sopra le entrate dello Stato.

L'ora tarda mi impedisce di insistere su questi particolari; ma, ripeto, io spero che la Camera mi permetterà di parlare ampiamente domani, o quando si continuerà a discutere questa legge, anche sopra questa parte delle proposte della Commissione. (Bravo! a destra)

PRESIDENTE. Onorevole Sineo, le riserverò la parola per la prossima seduta.

Adesso debbo comunicare alla Camera le seguenti domande d'interpellanze, che furono depositate al banco della Presidenza. La prima è dell'onorevole Crispi diretta al ministro dei lavori pubblici, ed è la seguente:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il signor ministro dei lavori pubblici sulle sue intenzioni per la esecuzione di quella parte delle ferrovie che interessano la Basilicata. »

L'altra è del deputato Tocci, diretta pure al ministro dei lavori pubblici, ed è del seguente tenore:

« Desidero interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici quali provvedimenti abbia preso per pareggiare le condizioni del servizio postale delle provincie meridionali a quelle delle rimanenti parti del regno. »

Prego l'onorevole ministro delle finanze a volere comunicare questa domanda d'interpellanza al suo collega dei lavori pubblici.

Onorevole ministro delle finanze, le comunico la seguente domanda a lei diretta dal deputato Fano.

« Desidero muovere una interpellanza all'onorevole ministro delle finanze intorno al servizio della direzione del debito pubblico italiano. »

La prego di dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sono in debito di risposta ad altre interpellanze, per le quali sono agli ordini della Camera, come per questa.

PRESIDENTE. Affinche i lavori che il Comitato sta per trattare procedano con alacrità, io proporrei che domani non si tenesse seduta pubblica, ma che la Camera si radunasse al tocco in Comitato privato. (*Segni di approvazione*)

La seduta è levata alle ore 6 pomeridiane.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione dei progetti di legge relativi ai conti amministrativi del regno dal 1862 al 1867 e al conto generale dell'amministrazione delle finanze per l'esercizio 1868.

Discussione dei progetti di legge:

2° Promulgazione nelle provincie venete delle leggi sulla tassa di manomorta e sul bollo delle carte da giuoco;

3° Abrogazione della legge relativa all'anzianità e alle pensioni degli allievi dell'Accademia militare;

4° Relazione di petizioni;

5° Discussione del progetto di legge sull'ordinamento forestale.